

QUESITI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI



*Le informazioni contenute nella pubblicazione sono aggiornate al mese di giugno 2014.
Nel corso dell'anno potrebbero intervenire variazioni rispetto a quanto riportato.*



ASSESSORATO ALLA TUTELA
DELLA SALUTE E SANITA'

QUESITI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI

Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l'obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità, datori di lavoro, responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti, informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I cittadini interessati possono inoltrare quesiti inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al seguente indirizzo e-mail:

info.sicuri@regione.piemonte.it

Le risposte ai quesiti possono essere immediate o differite nel tempo in base alla loro complessità. Le risposte più complesse sono discusse e concordate in riunioni del gruppo di lavoro, che si tengono di norma una volta al mese.

Al fine di fornire indicazioni sulla materia, una selezione dei quesiti più rilevanti pervenuti al servizio, ordinati in base ai Titoli del D.lgs. 81/08, viene pubblicata periodicamente sul sito della Regione Piemonte all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/index.php/sicurezza>

Si ricorda che il contenuto delle risposte fornite dal servizio Info.Sicuri ha carattere meramente informativo e non ha alcun valore giuridico. Le uniche disposizioni vincolanti sono quelle contenute nella normativa vigente alla quale è necessario fare riferimento.

info.sicuri@regione.piemonte.it

www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/index.php/sicurezza



ASSESSORATO ALLA TUTELA
DELLA SALUTE E SANITA'

QUESITI SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

GRUPPO DI LAVORO INFO.SICURI

Pubblicazione a cura della Regione Piemonte

Assessorato alla Tutela della salute e Sanità

Direzione Sanità

Settore Prevenzione e veterinaria

Via Lagrange 24

10123 Torino

Dirigente Responsabile dott. Gianfranco Corgiat Loia

e-mail: prevsan@regione.piemonte.it

CREDITS

Il testo è stato redatto dal Gruppo di lavoro Info.Sicuri composto da:

Alessandro Palese (Regione Piemonte)

Ezio Zanella (ASL AL)

Pierluigi Gatti (ASL AL)

Fausto Chiotto (ASL TO1)

Michele Montrano (ASL TO 3)

Giacomo Porcellana (ASL TO3)

Renato Bellini (ASL TO5)

Si ringrazia per la collaborazione:

Maria Gullo (INAIL Piemonte - Contarp)

Salvatore La Monica (Regione Piemonte)

Gruppo regionale edilizia

Gruppo regionale rischio chimico

INDICE

1. Applicazione generale del D.lgs. 81/08 e smi – Titolo I	7
2. Luoghi di lavoro, macchine e DPI – Titolo II e III	30
3. Cantieri – Titolo IV	41
4. Segnaletica di sicurezza, movimentazione manuale dei carichi, videotermini – Titoli V, VI, VII	53
5. Agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive – Titoli VIII, IX, X, XI	56



1. APPLICAZIONE GENERALE DEL DECRETO 81/08 – TITOLO I (ARTT. 1-61)

1.1 La formazione per lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro erogata prima dell'entrata in vigore dell'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 è valida?

In base all'art. 37 del D.lgs. 81/2008 il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo del 21 dicembre 2011, e fermo restando l'obbligo di aggiornamento, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori per i quali i datori di lavoro comprovino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell'Accordo (11 gennaio 2012), una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.

Le previsioni relative al riconoscimento della formazione pregressa richiedono che il datore di lavoro provi lo svolgimento di tali attività formative pregresse con uno o più documenti idonei a dimostrare la durata, i contenuti e le modalità dei corsi in oggetto (ad esempio: verbali, registri di presenza, attestati, programmi dei corsi). In difetto, le previsioni di riferimento non possono operare, con la conseguenza che i corsi di formazione per lavoratori vanno svolti nel più breve tempo possibile, nel rispetto delle modalità di cui all'Accordo ex articolo 37 del D.lgs. 81/08.

1.2 L'addetto al primo soccorso deve seguire un corso specifico?

Per gli addetti al primo soccorso è richiesto il corso previsto dal DM 388 del 2003.

1.3 Un lavoratore di un'azienda appartenente al gruppo B di cui al D.M. 388/03, in possesso di diploma di laurea di educatore professionale con abilitazione sanitaria conseguito nell'anno 2008, può essere esentato dalla frequenza del corso completo di 12 ore per addetti al primo soccorso aziendale, frequentando solamente l'aggiornamento previsto di 4 ore?

In relazione al D.M. 388/03 e alle circolari del Ministero del Lavoro e del Ministero della Sanità, il datore di lavoro designa i lavoratori addetti al pronto soccorso e li forma con una istruzione teorico-pratica, secondo il Decreto citato e le circolari ministeriali esplicative. Una possibile esclusione dall'obbligo di formazione può essere ammessa per quelle aziende che indicano come addetto al servizio di pronto soccorso un medico o un infermiere professionale.

1.4 Quanti addetti antincendio si devono nominare in una scuola e come devono essere formati?

Fatta salva la valutazione dei rischi specifica, si ritiene opportuno avere almeno due addetti antincendio per ogni plesso. Per gli addetti antincendio la formazione deve essere conforme al DM 10/03/98. A tal fine, si suggerisce di rivolgersi al Comando dei Vigili del Fuoco.

1.5 Ho frequentato il corso per RSPP (moduli A, B e C), l'aggiornamento è da fare entro cinque anni dalla data di rilascio degli attestati?

L'aggiornamento è previsto solo per il modulo B e deve essere completato nel quinquennio che decorre dalla data di acquisizione del credito formativo.

1.6 Sottopongo una serie di quesiti inerenti la realtà degli stabili residenziali in condominio, aventi un solo lavoratore con mansioni di portiere e/o addetto alle pulizie delle parti condominiali dello stabile. Ai sensi del Decreto 81/08 chi è il datore di lavoro? Il Condominio o l'amministratore condominiale pro tempore? Quali obblighi ha questo specifico datore di lavoro? In relazione alla formazione del dipendente, il datore di lavoro ha l'obbligo di servirsi di uno degli enti paritetici presenti sul territorio?

Si ritiene che, nel caso prospettato, il DL sia individuabile nell'amministratore condominiale pro tempore. Qualora il lavoratore rientri nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di formazione e informazione di cui agli art 36 e 37 del decreto 81/08. A tale lavoratore devono essere forniti i necessari DPI in relazione alle effettive mansioni assegnate e qualora vengano fornite attrezzature di lavoro queste ultime dovranno rispondere alle disposizioni indicate al Titolo III del succitato decreto. Qualora il lavoratore non rientrasse nel contratto citato, lo stesso viene a definirsi come lavoratore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) e, pertanto, sono a carico del DL tutti gli obblighi del Decreto 81/08 (VDR, RSPP, MC...).

La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro.

1.7 Quali soggetti possono erogare i corsi stress lavoro correlato?

La formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza del lavoro e non solo in materia di stress lavoro correlato può essere erogata dal datore di lavoro o da persone da lui incaricate in possesso di adeguate competenze (Si veda l'Accordo Stato Regioni n. 221 del 21/12/2011). I docenti formatori devono possedere i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.

1.8 Una ditta, i cui dipendenti saltuariamente si mettono alla guida di autoveicoli (per la cui guida è sufficiente la patente B) per eseguire «commissioni di lavoro», deve obbligatoriamente disporre i controlli alcolemici prescritti dalla Legge 125/2001 e dettagliati dall'Accordo Stato Regioni del 16 marzo 2006?

L'allegato I dell'Accordo Stato-Regioni del 16 marzo 2006, n. 2540 fa riferimento a «mansioni inerenti [...] attività di trasporto» tra le quali vi sono anche gli «addetti

alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E». Si deve pertanto ritenere che sono compresi coloro che svolgono (anche di fatto) mansioni per attività di trasporto (commessi, autotrasportatori, ecc.), anche saltuariamente, e non anche chi guida, sia pure per ragioni di servizio, auto aziendali, ma che non svolge mansioni inerenti ad attività di trasporto.

1.9 I corsi di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) possono essere eseguiti da un RSPP internamente all'azienda o devono essere tenuti presso un organismo accreditato?

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori (art. 37, comma 12 del D.lgs. 81/08). Pertanto, al momento, la formazione degli RLS può essere svolta da un qualsiasi soggetto formatore purché in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti.

1.10 La data da cui decorre l'obbligo di aggiornamento fa riferimento alla data in cui si è concluso l'ultimo modulo del percorso formativo di base oppure da quanto si è assunto l'incarico di RSPP?

Il quinquennio decorre dal momento in cui si è conseguita l'abilitazione al modulo B, indipendentemente dal tempo in cui si è esercitato il ruolo di RSPP.

1.11 Quali sono le procedure e i requisiti per accreditarsi come Agenzia formativa presso la Regione Piemonte ed erogare corsi di formazione per R/ASPP?

Nella sezione del sito web della Regione Piemonte dedicata alla sicurezza nei luoghi di lavoro all'indirizzo:
www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/sicurezza/formazione-figure-dlgs-8108.html
è possibile reperire tutte le indicazioni utili all'abilitazione dei soggetti formatori, alla realizzazione dei corsi, all'emissione degli attestati di frequenza e profitto nonché la modulistica da utilizzare per le comunicazioni con la Regione Piemonte in relazione alla formazione di R/ASPP.

1.12 Sono un ingegnere ambientale con laurea quinquennale e volevo ricevere alcune informazioni per diventare RSPP. A chi devo rivolgermi per il riconoscimento dei moduli A e B? Cosa comporta fare l'aggiornamento quinquennale?

I Moduli A e B sono riconosciuti dall' art. 32 comma 5 del D.lgs. 81/08. Per poter svolgere il ruolo di RSPP deve conseguire il modulo C. Nel quinquennio deve frequentare corsi o seminari di aggiornamento per raggiungere il monte ore richiesto dalla norma.

1.13 Una ditta senza dipendenti (l'organico aziendale conta una sola persona), la cui attività riguarda la produzione di inchiostri (cod. ATECO

20.3 e 24.3), si rivolge ad una società di lavoro interinale per avere due lavoratori da impiegare per la produzione. Quali oneri inerenti la sicurezza sono di competenza della ditta?

L'articolo 3, comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del D.lgs. 276/03 e s.m.i., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al Decreto 81/08 sono a carico dell'utilizzatore. Ciò significa che il datore di lavoro deve garantire le stesse tutele previste per i lavoratori dipendenti (valutazione dei rischi, informazione, formazione, nomina RSPP, sorveglianza sanitaria, fornitura DPI...).

1.14 Un lavoratore che dispone di un attestato di frequenza a un corso di primo soccorso, conseguito nell'anno 2004 (data antecedente all'entrata in vigore degli obblighi di frequentazione di uno specifico corso di 12 ore), può essere addetto al primo soccorso in un'Azienda del gruppo C di cui al D.M. 388/2003?

Considerato che è stato sostenuto prima dell'entrata in vigore del DM 388/03, il corso è ritenuto valido ai sensi dell'art. 3, comma 5, dello stesso Decreto, a condizione che il lavoratore con cadenza triennale abbia ripetuto la formazione per quanto attiene alle capacità di intervento pratico. In caso di mancato rispetto di tale prescrizione normativa, si ritiene che debba essere conseguito ex novo l'attestato previsto.

1.15 I lavoratori pagati con voucher INPS e assegnati a piccoli lavori per poche ore (ad esempio: pulizia piccole aree verdi, cura giardini...) sono da considerarsi lavoratori a tutti gli effetti ai sensi del D.lgs. 81/08?

Ai fini dell'applicazione del D.lgs. 81/08 è definito lavoratore la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato. Quindi, escludendo gli addetti ai servizi domestici e familiari, nel caso in cui i lavoratori di cui trattasi possano essere ricondotti alla definizione sopra riportata saranno creditori di tutte le misure di prevenzione previste dal decreto 81/08. Si consiglia di sentire INPS e INAIL per eventuali specifiche circolari in materia di sicurezza in relazione al lavoro occasionale accessorio (voucher).

1.16 Un minorenne che frequenta la scuola alberghiera, durante le vacanze estive va a lavorare come stagista in un ristorante. All'interno dello stesso, non ha un ruolo preciso ma passa da aiuto cuoco a cameriere. Il datore di lavoro cosa è tenuto a fare per essere in regola?

Lo stagista, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.lgs. 81/08, è da considerarsi, a tutti gli effetti, un lavoratore, pertanto, il datore di lavoro deve assicurargli la stessa tutela prevista per tutti i dipendenti.

1.17 Nel caso di una piccola/media impresa che abbia più unità produttive ubicate nello stesso comune è possibile nominare più medici competenti, di cui uno con funzione di medico competente coordinatore?

Come stabilito dall' art. 39 comma 6 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e chiarito dalla nota della Regione Piemonte prot. 22719 del 22.07.2010, il datore di lavoro può nominare più medici competenti quando sono presenti le seguenti condizioni:

- nei casi di aziende con più unità produttive;
- nei casi di gruppi di imprese;
- qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità.

L'impresa, in esame, rientrando nelle casistiche sopra citate può avvalersi della facoltà di nominare più medici competenti. Pertanto, come stabilito dalla suddetta nota, la nomina di più medici competenti operanti nella stessa unità produttiva richiede necessariamente la nomina di un medico coordinatore.

Tale medico deve avere, oltre un ruolo organizzativo, anche il compito di garantire una omogeneità di comportamento dei vari M.C. nell' adempimento degli obblighi di cui agli art. 25 e 41 del D.lgs. 81/08. Inoltre deve assicurare una funzione di sintesi nella collaborazione alla valutazione dei rischi e nella stesura del protocollo sanitario.

Si ricorda, infine, che la nomina di un medico competente coordinatore lascia in capo a ciascun medico gli obblighi stabiliti a loro carico dall'art. 25 del D.lgs. 81/08 e che in capo al datore di lavoro e del dirigente restano gli obblighi stabiliti a loro carico dall'art. 18 comma 1 lettera g (inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto) e lettera bb (vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità).

1.18 In una casa di cura per anziani con più di 50 dipendenti il soggetto che ricopre la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve essere interno o può essere anche un esterno?

L'art. 31, comma 6, del D.lgs. 81/08 stabilisce che nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori il Servizio di prevenzione e protezione debba essere istituito internamente all'azienda.

1.19 L'art. 37 comma 11 del D.lgs. 81/08 dà indicazioni in merito all'aggiornamento della formazione per i Rappresentanti dei Lavoratori per le aziende dai 15 lavoratori in su, come si devono comportare le aziende che hanno un numero di lavoratori inferiori a 15?

In questo caso, è la contrattazione collettiva nazionale a dover disciplinare le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico.

1.20 Esiste un elenco di organismi paritetici per la Regione Piemonte?

Esiste un elenco regionale degli organismi paritetici pubblicato come allegato alla DGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013 e s.m.i. (Si veda la sezione del sito della Regione Piemonte dedicata alla sicurezza sul lavoro).

1.21 E' necessario che il RSPP, quando svolge la formazione in merito alla sicurezza di base ai lavoratori in fase di assunzione, si avvalga della collaborazione degli organismi paritetici?

Il comma 12, dell'art. 37 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori», e tale disposizione normativa include la formazione in fase di assunzione. Per quanto riguarda il contenuto della collaborazione la norma non approfondisce l'argomento, lasciando alle parti la libertà di definirlo. (Si veda al proposito anche la premessa dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/11 n. 221).

1.22 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno in una struttura residenziale per anziani con più di 50 dipendenti deve essere assunto a tempo indeterminato dalla proprietà della struttura dove è responsabile oppure può avere, ad esempio, un contratto di collaborazione CoCoPro?

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 81/08, può svolgere l'incarico di RSPP il soggetto che ha le capacità e i requisiti professionali elencati nell'articolo stesso. La tipologia contrattuale del lavoratore non rileva ai fini dell'incarico a condizione che lo stesso svolga la sua attività all'interno dell'azienda.

1.23 Sono uno specialista in medicina del lavoro e opero come medico competente in qualità di libero professionista. Capita di trovare personale nominato come addetto al primo soccorso in azienda che però non ha seguito gli appositi corsi definiti dal D.M. 388/03 in quanto volontari della Croce Rossa o del 118. La formazione di tali addetti può rispondere ai requisiti minimi identificati dagli «Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso in azienda» così come descritti dagli specifici allegati del D.M. 388/03 o detti lavoratori per ricoprire l'incarico di addetti al primo soccorso ai sensi dell'Art 45 del D.lgs. 81/08 devono comunque frequentare gli appositi corsi?

Occorre verificare che i corsi frequentati per il ruolo di volontario siano equipollenti ai corsi di formazione previsti dal DM 388/03 e farsi rilasciare dall'ente formatore una dichiarazione di equipollenza.

1.24 Sono un consulente e svolgo l'incarico di RSPP in un paio di aziende. Volevo sapere se vige l'obbligo di svolgimento annuale dei test antidroga e antialcool per tutti i dipendenti.

Non tutti i lavoratori sono soggetti. I riferimenti normativi in materia di alcol sono la Legge 125/01 e l'Accordo Stato Regioni del 16/3/2006. In materia di sostanze psicotrope sono il DPR 309/90, l'Intesa del 30/10/2007 e l'Accordo Stato Regioni del 18/9/2008.

1.25 Una scuola può svolgere in proprio la formazione di RSPP e ASPP oppure deve rivolgersi necessariamente ad una agenzia formativa tra quelle che compaiono nell'elenco regionale per la formazione?

Le istituzioni scolastiche statali abilitate a svolgere attività di formazione per RSPP e ASPP nei confronti del proprio personale sono indicate nel punto 4.1.1 del Provvedimento 26 gennaio 2006 (GU n. 37 del 14-2-2006) e sono riconducibili alle seguenti tipologie:

- 1) Istituti tecnici industriali
- 2) Istituti tecnici aeronautici
- 3) Istituti professionali per l'industria e l'artigianato
- 4) Istituti tecnici agrari
- 5) Istituti professionali per l'agricoltura
- 6) Istituti tecnici nautici
- 7) Istituti professionali per le attività marinare.

1.26 Sono un RSPP di un Istituto Professionale, laureato in ingegneria, mi occupo di sicurezza dentro e fuori dalla scuola. Vorrei sapere se posso tenere corsi di informazione, formazione e aggiornamento per lavoratori, ASPP, preposti, datore di lavoro internamente alla scuola, e se posso tenere corsi di informazione e formazione e aggiornamento per lavoratori, ASPP, preposti, datori di lavoro, e lavoratori di altre scuole statali.

L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 per la formazione dei lavoratori e dei preposti non individua particolari requisiti per il soggetto organizzatore dei corsi. Il D.I. del 6 marzo 2013 definisce invece i requisiti che devono possedere i docenti di tali corsi. Inoltre è obbligatoria la collaborazione con gli organismi paritetici dove presenti nel settore e nel territorio.

Per quanto riguarda gli R-ASPP rimangono validi gli Accordi Stato Regioni del 26 gennaio 2006 e 5 ottobre 2006, che individuano come soggetti formatori anche gli Istituti Professionali per l'Industria.

Infine, per la formazione dei DL, che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, i soggetti formatori sono individuati nel punto 1 dell'Accordo del 21 dicembre 2011 n. 223, che non comprende gli istituti professionali.

1.27 Nel caso di impresa con dipendenti somministrati, i costi relativi alla formazione in merito alla sicurezza e alla visita di idoneità lavorativa sono a carico dell'effettivo datore di lavoro (ovvero dell'agenzia di somministrazione) o dell'impresa presso la quale i lavoratori sono impiegati?

L'articolo 3 comma 5 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 20 e seguenti del D.lgs. 276/03 e s.m.i, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato Decreto, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell'utilizzatore». A sua volta il comma 5 dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 prevede che: «Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso

delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. 626/94 e smi. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso va indicato nel contratto del lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 626/94 e smi. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla Legge e dai Contratti collettivi». Peranto, occorre verificare i contenuti del contratto con l'agenzia di somministrazione.

1.28 Un lavoratore assunto part-time per lavorazioni di muratura del cantiere è tenuto al corso di formazione su salute e sicurezza del lavoro?

Qualunque sia il rapporto contrattuale il lavoratore deve essere informato, formato e addestrato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda la formazione ex art. 37, comma 1 del D.lgs. 81/08 questa è stata recentemente disciplinata dall'Accordo Stato regioni rep. 221 del 21/12/2011, entrato in vigore in data 26/1/2012, che richiede per il settore edile una formazione generale di 4 ore e una formazione specifica di 12 ore, a cui vanno aggiunte, l'informazione, l'addestramento e l'eventuale formazione speciale. Il datore di lavoro assumendo tale ruolo con l'inizio del rapporto di lavoro assume tutti gli obblighi previsti dalla normativa prevenzionistica.

1.29 Un'azienda intende incaricare come RSPP interno un proprio dipendente con contratto di apprendistato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.lgs. 81/08. E' possibile?

Fatti salvi i vincoli della norma giuslavoristica, ai fini del D.lgs. 81/08 l'apprendista è equiparato al lavoratore e dunque può legittimamente svolgere il ruolo di RSPP.

1.30 Che cosa si intende per organismi paritetici?

Ai sensi del D.lgs. 81/08, per organismi paritetici si intendono gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

- la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;
- ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

1.31 Da quando decorre l'obbligo di aggiornamento per gli RSPP e quando scade il termine per aggiornarsi?

Premesso che si parla sempre e solo di aggiornamento del modulo B, in quanto i moduli A e C costituiscono credito permanente, e che il credito modulo B non viene mantenuto in caso di mancato aggiornamento a prescindere che si eserciti o meno il ruolo di R-ASPP, è evidente che il soggetto che non si aggiorna perde il titolo formativo modulo B. L'Accordo Stato Regioni del 5/10/2006, al punto 3, ha stabilito che "La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi". Ovviamente per coloro che hanno conseguito il modulo B, il quinquennio decorre dalla data del conseguimento di tale credito formativo. L'unica laurea prevista alla data dell'Accordo era quella in tecnico della prevenzione, mentre le lauree in ingegneria, architettura ecc. sono state riconosciute nel 2008 con il D.lgs. 81/08. Il quinquennio, in questo caso, decorre dal conseguimento della laurea o, nel caso si tratti di titolo pregresso, dalla data del riconoscimento ope legis, che per ingegneri e architetti è il 15/5/2008.

1.32 Quali sono le modalità per comunicare i nominativi degli RLS all'INAIL?

Secondo quanto disposto dalle modifiche apportate dal D.lgs. 106/09 all'art. 18 del D.lgs. 81/08, la comunicazione all'INAIL va effettuata non più con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. La procedura per tale comunicazione è contenuta nella circolare INAIL n. 43/2009 del 25/08/2009 disponibile nel sito www.inail.it

Per il momento, sono escluse da tale procedura tutte quelle Amministrazioni espressamente enunciate dall'art. 3, comma 2, del D.lgs. 81/08 (tra le quali gli Istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado), che riceveranno indicazioni in merito una volta emanati i previsti specifici Decreti attuativi.

1.33 In una industria tessile il Datore di Lavoro può ricoprire direttamente l'incarico di RSPP fino a 30 lavoratori? I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato come vengono computati?

Sì, sino a 30 addetti il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Il computo viene fatto secondo l'art. 4 del D.lgs. 81/08, che prende in considerazione i tempi determinati in caso di sostituzione e nel settore agricolo.

1.34 Tre soci di una Snc, che sono anche gli unici lavoratori della stessa, hanno sostenuto regolarmente corsi di primo soccorso e antincendio e hanno un medico competente che regolarmente svolge le visite mediche. E' necessario che suddetta impresa di 3 persone (i soci stessi) nomini un RSPP, possieda un DVR e nomini un RLS?

E' necessaria la nomina di un RSPP. E' ugualmente obbligatoria la valutazione dei rischi, anche elaborata secondo le procedure standardizzate previste dal Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, mentre dopo tale termine sarà comunque necessario il DVR. Non è obbligatoria la nomina del RLS, in sua assenza opererà un RLST.

1.35 Sono un RSPP di una scuola superiore e sto organizzando la formazione per il personale della scuola. Ho stilato un programma di massima tenendo presente quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni 221/2011. Vorrei attivare la partecipazione degli organismi paritetici (vedi art. 2 e 36 del D.lgs. 81/08). Per il comparto scuola a quale organismo paritetico mi devo rivolgere?

L'Osservatorio Regionale per la Sicurezza nelle Scuole del Piemonte, costituito nel luglio 2003, i cui membri sono individuati con Decreto del Direttore Generale, e operante presso l'Ufficio V dell'USR, è l'Organo Paritetico Territoriale definito dall'art. 2 comma 1 lettera ee) del D.lgs. 81/08, "quale sede privilegiata per:

- la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
- lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
- l'assistenza finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza;
- ogni altra attività o funzione assegnata dalla legge o dal contratto collettivo di riferimento".

I compiti assegnati e le funzioni dell'Osservatorio sono descritti nell'art. 74 del CCNL del comparto scuola che così recita: "Tale organismo ha compiti di orientamento e promozione delle iniziative formative e informative nei confronti dei prestatori d'opera subordinati, degli altri soggetti ad essi equiparati e dei loro rappresentanti, di orientamento degli standard di qualità di tutto il processo formativo, di raccordo con i soggetti istituzionali di livello territoriale operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione di dette finalità. Inoltre, tali organismi assumono la funzione di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali non escludendo la via giurisdizionale".

Le modalità di funzionamento sono individuate nel Regolamento adottato dall'Osservatorio medesimo. L'Osservatorio è presente sul sito della sicurezza dell'USR Piemonte al seguente indirizzo: <http://sicurezza.usrpiemonte.it/>

1.36 Sono un RSPP (macrosettori B4 e B9), entro l'anno devo conseguire l'aggiornamento di 60 ore però sono impossibilitata a frequentare un corso perché sto lavorando presso un cantiere dislocato in Spagna. Posso frequentare un corso on-line?

Per l'aggiornamento degli RSPP gli Accordi Stato Regioni prevedono la possibilità di utilizzare la modalità FAD.

1.37 Vorrei un chiarimento circa l'applicazione del D.lgs. 81/08: l'Allegato II esclude le strutture di ricovero e cura dai casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi. Le case di riposo per anziani, classificate come Residenza Assistenziale Flessibile (RAF), senza direttore sanitario né utilizzo di apparecchiature elettromedicali, ma con la presenza di infermieri e la possibile presenza di professionisti quali fisioterapisti rientrano nella definizione di struttura di ricovero e cura o vanno considerate come semplici strutture residenziali?

La definizione di RAF, presente nel sito web della Regione Piemonte nell'area tematica Sanità è la seguente: «Presidio residenziale, destinato a soggetti non autosufficienti, che offrono prestazioni sanitarie, assistenziali e alberghiere e un sufficiente livello di assistenza sanitaria».

Tale struttura prevede la presenza delle seguenti figure professionali:

- medico di Medicina Generale, che assicura l'assistenza medica
- infermiere professionale
- assistente domiciliare e dei servizi tutelari per l'assistenza alla persona.

Possono essere presenti, inoltre, fisioterapisti, terapisti occupazionali e animatori e altre figure professionali sanitarie, quali fisiatra, geriatra, psicologo, possono essere messe a disposizione dalle ASL.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che la RAF rientri tra le strutture di ricovero e cura.

1.38 Seguo come RSPP esterno un'impresa industriale, che ha in programma di superare i 200 addetti. Mi chiedo se, in base al D.lgs. 81/08, posso ancora svolgere il ruolo di RSPP esterno oppure, dal momento in cui l'azienda avrà più di 200 addetti, il servizio SPP aziendale dovrà avere un suo RSPP interno?

Rientrando nei casi dell'art. 31 comma 6 del D.lgs. 81/08, il servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. Ciò significa che RSPP e ASSP devono essere interni e devono essere in numero sufficiente ad assicurare lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 32 (non esistono standard numerici).

1.39 Vorrei sapere se è possibile individuare un soggetto come Dirigente, come definito all'articolo 2 del D.lgs. 81/08 e eventualmente affidare allo stesso la delega ex articolo 16 nel caso di contratti a progetto?

A prescindere dal rapporto contrattuale, se un lavoratore svolge, anche di fatto (art. 299 del D.lgs. 81/08), il ruolo di dirigente ex art. 2 del D.lgs. 81/08 è un dirigente. Quindi, fatte salve rivendicazioni di tipo contrattuale da parte degli interessati, anche i soggetti con contratti a progetto sono individuabili come dirigenti. La delega art. 16 può essere affidata a persona competente, attribuendogli i poteri decisionali e di spesa e in tal caso il soggetto risponde come datore di lavoro delegato.

1.40 Gli addetti (guardie) di un istituto di vigilanza, che operano sempre singolarmente in attività di vigilanza, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di primo soccorso?

Il datore di lavoro, in questo caso, deve definire le procedure di primo soccorso e deve individuare gli addetti che devono essere formati tenendo conto delle particolarità del servizio, che comporta il lavoro in solitudine e in luoghi isolati.

1.41 Nel documento di valutazione dei rischi deve essere valutato anche il rischio terremoto?

La valutazione deve riguardare tutti i rischi e quindi anche i rischi di instabilità delle strutture in caso di terremoto. Si ritiene, peraltro, che una valutazione di questo genere possa essere effettuata solo da un tecnico specializzato.

1.42 In sede di «Riunione annuale di Prevenzione e Protezione» i Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) possono richiedere al Medico Competente informazioni su quanti lavoratori sono risultati non negativi all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, quanti casi di patologie specifiche (sindromi ansioso-depressive, patologie tumorali, patologie apparato locomotore ecc.) sono emerse nei lavoratori?

L'articolo 25, lettera i), del D.lgs. 81/08 stabilisce il seguente obbligo a carico del medico competente: «comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori». Pertanto, i risultati anonimi collettivi non solo sono richiedibili dai Rappresentanti dei Lavoratori, ma esiste un preciso obbligo in tal senso a carico del medico competente.

1.43 Ai sensi del D.lgs. 81/08, quali sono i casi nei quali e con quali modalità è possibile una delega di funzioni?

E' possibile in tutti i casi in cui non è vietata (obblighi di valutazione dei rischi e nomina RSPP). E' richiesta la forma scritta, ma non è espressamente prevista la forma dell'atto pubblico, con i contenuti dell'articolo 16 del D.lgs. 81/08. Deve essere comunicata ai lavoratori in modo tale che abbiano conoscenza della delega e dei suoi contenuti.

1.44 Un'azienda chimica che assume lavoratori somministrati per la stagione estiva, al massimo per 3 mesi, è tenuta ad assolvere all'obbligo formativo (4 ore formazione generale + 12 ore formazione specifica)?

In relazione alla formazione dei lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ex articolo 37 del D.lgs. 81/08, nella nota al punto 8, facendo espressamente salva la ripartizione legale degli obblighi di sicurezza, ribadisce che i somministratori e gli utilizzatori hanno facoltà di regolamentare in via contrattuale le modalità di adempimento degli obblighi di legge specificando, in particolare, che essi possono «concordare che la formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell'utilizzatore». Pertanto, ci si può accordare con l'agenzia di somministrazione. Occorre tuttavia ricordare che il comma 5 dell'art. 3 del D.lgs. 81/08 stabilisce che: «Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti, del D.lgs. 276/03 e s.m.i., fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato Decreto 276/03, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente Decreto sono a carico dell'utilizzatore» e, pertanto, il soggetto utilizzatore dovrà assicurare il rispetto dell'obbligo formativo, che per l'industria chimica è appunto quello indicato nel quesito.

1.45 Nell'ambito della formazione ci si deve rivolgere obbligatoriamente agli organismi paritetici?

Ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D.lgs. 81/08 la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (solo lavoratori e RLS) deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro. Le modalità di richiesta della collaborazione sono definite dagli Accordi Stato Regioni n. 221/CSR del 21/12/2012 e n. 153/CSR del 25/7/2012.

1.46 Scrivo per avere chiarimenti in merito ad un dubbio circa la formazione degli RLS. E' vero che è obbligatorio organizzare uno stage in azienda di 4 ore?

L'articolo 37, comma 11 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate» e che «Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale». Il soggetto formatore, con la collaborazione dell'organismo paritetico, definisce il programma formativo per dare attuazione alla norma e agli accordi contrattuali. Lo stage in azienda completa il percorso formativo nella parte riguardante i «rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate».

1.47 Sono un RSPP, laureato in ingegneria, e come tale opero in alcune aziende. Visti gli Accordi Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, sembra che sia possibile da parte di un RSPP essere docente nei corsi di formazione di lavoratori, preposti e dirigenti. Posso tenere tali corsi nelle aziende in opero?

L'Accordo 221/CSR del 21 dicembre 2011 prevede che, tra l'altro, per ciascun corso si debba individuare: il soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; docenti interni o esterni all'azienda, che devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al D.I. del 6 marzo 2013.

1.48 In una ditta edile il datore di lavoro svolge i compiti del SPP, avendo frequentato, nel 2010, un corso di 16 ore. In base all'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011, cosa deve fare?

Il corso effettuato nel 2010, se conforme al DM 16/1/1997, è valido e non deve essere rifatto o integrato, però entro cinque anni dalla pubblicazione dell'Accordo, quindi entro gennaio 2017, dovrà completare la frequenza di corsi di aggiornamento per un totale di almeno 14 ore.

1.49 Ai sensi dell'Accordo del 21 dicembre 2011, il Dirigente deve fare solo il corso di formazione di 16 ore previsto al punto 6 o deve fare anche la formazione prevista per i lavoratori?

L'Accordo del 21/12/2011 n. 221, al punto 6, stabilisce che «La formazione dei dirigenti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.lgs. 81/08, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del D.lgs. 81/08 e in

relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori», quindi i dirigenti che pure rimangono creditori dell'attività di informazione e addestramento, nonché di eventuale formazione speciale, non sono destinatari della formazione prevista per i lavoratori.

1.50 Sono un RSPP di alcuni istituti comprensivi e sto organizzando i corsi per il personale secondo l'Accordo Stato Regioni n. 221. Volevo chiedere se ci sono delle controindicazioni sul fatto di tenerli contemporaneamente a più classi da 35 persone usando skype?

Relativamente alla formazione in modalità e-learning, si ribadisce che essa non consiste in una mera fruizione on line di materiali didattici o nel semplice scambio di e-mail o ancora nell'uso di un forum, ma in un modello formativo interattivo, da attivare mediante una piattaforma informatica, che consenta ai discenti di interagire fra di loro e con un tutor. Pertanto, non si ritiene conforme alla norma fare una formazione a distanza utilizzando skype, oltretutto contemporaneamente a più classi ciascuna di 35 persone.

1.51 I medici competenti devono risultare iscritti in qualche albo o elenco professionale?

I sanitari che svolgono l'attività di medico competente in qualità di dipendenti o collaboratori di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore, liberi professionisti e dipendenti del datore di lavoro, sono tenuti a comunicare il possesso dei titoli e requisiti abilitanti per lo svolgimento di tale attività (Art. 38 comma 4 del Decreto 81/08) al Ministero della salute, il quale provvede all'aggiornamento annuale, effettuando verifiche anche a campione, dei requisiti e dei titoli autocertificati. L'elenco Nazionale dei medici competenti è tenuto presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria in base al Decreto dirigenziale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n. 146 del 26 giugno 2009).

1.52 Devo identificare il datore di lavoro in una amministrazione comunale. L'amministrazione mi chiede di identificare 5 datori di lavoro, ciascuno responsabile del proprio settore di competenza e con autonomi poteri di spesa sulla sicurezza. Vorrei sapere se ciò è conforme al D.lgs. 81/08?

La definizione di «datore di lavoro» riportata nell'art. 2 del D.lgs. 81/08 stabilisce che: «Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo». E' quindi possibile che l'organo di vertice individui cinque dirigenti, ciascuno in relazione al proprio settore di competenza.

1.53 Un lavoratore dipendente, che ricopre il ruolo di custode per un'azienda, deve essere formato in base ai nuovi Accordi Stato-Regioni sulla formazione? Il lavoratore svolge mansioni di portierato che non prevedono l'uso del pc e neppure la presenza nei luoghi di lavoro durante il normale svolgimento delle lavorazioni.

Sì, deve essere formato. Di norma il percorso formativo è quello previsto per il settore di attività dell'azienda, ma se siamo di fonte alla previsione definita dall'Accordo del 21-12-2012: «I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso», potrebbe fare il 4+4.

1.54 La formazione prevista per i dirigenti dall'ultimo Accordo Stato-Regioni viene indicata come sostitutiva di quella prevista per i lavoratori. E' corretto considerare in questo modo anche quella prevista per il preposto e quella prevista per il datore di lavoro che svolge il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione?

La formazione dei dirigenti, secondo l'Accordo n. 221, è sostitutiva di quella dei lavoratori, mentre quella dei preposti è aggiuntiva. La formazione del Datore di lavoro è richiesta solo a chi svolge i compiti del SPP e non è formalmente sostitutiva.

1.55 Gli RLS possono visionare, previa richiesta al Datore di Lavoro, le prescrizioni che gli Organi di Vigilanza hanno comminato alla propria azienda?

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lettera f), del D.lgs. 81/08, copia dei verbali dell'organo di vigilanza devono essere consegnati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Qualora gli RLS non siano destinatari dei suddetti verbali possono rivolgersi all'organo di vigilanza.

1.56 Vorrei sapere se la figura del RLS è compatibile con l'incarico di addetto al primo soccorso e antincendio, ovvero la stessa persona può ricoprire tutti gli incarichi suddetti?

Non ci sono incompatibilità in questo senso.

1.57 In un'azienda con lavoratori in cassa integrazione a zero ore e con visita medica periodica in scadenza, devo procedere ad effettuare le visite mediche o le sospendo fino a che non ritornano a lavorare?

Il rapporto di lavoro esiste anche durante la cassa integrazione, la sorveglianza sanitaria ha sia una finalità di prevenzione secondaria sia, in alcuni casi, di «diagnosi precoce» e la periodicità è di norma annuale. Tuttavia, un aggiornamento della valutazione dei rischi, effettuata in collaborazione con il Medico Competente, potrebbe modificare il protocollo previsto, tenendo conto della cassa integrazione.

1.58 Relativamente alla formazione dei lavoratori autonomi, leggendo l'art. 21 del D.lgs. 81/08, pare che tali lavoratori non abbiano l'obbligo

ma la facoltà di frequentare corsi di formazione, analogamente dicasi per la sorveglianza sanitaria. Tale lettura è corretta?

La sorveglianza sanitaria e la formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro costituiscono ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.lgs. 81/08 una facoltà del lavoratore autonomo.

1.59 La Delibera della Regione Piemonte n. 21-4814 del 22/10/2012 prevede che la sorveglianza sanitaria sia finalizzata da una parte ad escludere eventuali condizioni di alcol dipendenza e dall'altra alla verifica del rispetto di assunzione di bevande alcoliche attraverso l'esecuzione di test alcolimetrici. Una volta che gli screening con l'etilometro non diano un riscontro positivo e così pure l'anamnesi alcolica integrata con Audit C e successivo esame obiettivo confermino l'esito negativo, è obbligatorio per il datore di lavoro e/o il medico competente disporre anche l'analisi di laboratorio?

Il MC, ai sensi del D.lgs. 81/08, può usare in autonomia e discrezionalmente diversi strumenti per redigere la certificazione di idoneità/inidoneità alla mansione a rischio del lavoratore, il quale può fare legittimamente ricorso allo SPreSAL. In ogni caso, se il MC ha un fondato sospetto di dipendenza da parte del lavoratore può inviarlo al Ser.D dell'ASL, il quale ha il compito di certificare o meno lo stato di dipendenza del lavoratore ai sensi del DPR 309/90 e smi. Il "fondato sospetto" del MC è atto clinico, indipendente dai valori risultanti dalle indagini strumentali.

1.60 E' sempre obbligatoria la designazione dell'Addetto al servizio SPP? Quali sono i criteri di scelta?

Non esistono criteri tassativi, ma la dimensione, l'articolazione e la complessità aziendale sono elementi che devono orientare la scelta. Il servizio di prevenzione deve essere costituito da un numero sufficiente di persone in modo da svolgere efficacemente i compiti di cui all'art. 33 del D.lgs. 81/08.

1.61 Il RSPP può fornire la formazione ai lavoratori?

Il RSPP può fare il docente nei corsi di formazione per i lavoratori ex art. 37 del D.lgs. 81/08 se possiede i criteri previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 recante "Criteri di qualificazione del formatore in materia di salute e sicurezza del lavoro".

1.62 La formazione generale dei lavoratori va necessariamente attestata separatamente dalla formazione specifica oppure per entrambe può anche essere rilasciato un solo attestato?

Il modulo di formazione generale ex art. 37 del D.lgs. 81/08 costituisce credito formativo permanente, mentre la Formazione Specifica con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.lgs. 81/08, deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto

di appartenenza dell'azienda. La formazione specifica è soggetta, inoltre, ad aggiornamenti previsti dal comma 6 dell'articolo 37 del D.lgs. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell'articolo 28. Per questo motivo è consigliabile attestare separatamente la formazione generale da quella specifica, come peraltro previsto nella DGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013.

1.63 Il responsabile del progetto formativo (nominativo e firma) va necessariamente indicato nell'attestato, considerato che l'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 prevede come requisito minimo l'indicazione (e la firma) del soggetto organizzatore?

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base a:

- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al punto 4 (lavoratori);
- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i soggetti di cui ai punti 5 (preposti) e 6 (dirigenti).

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
- Normativa di riferimento;
- Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
- Periodo di svolgimento del corso;
- Firma del soggetto organizzatore del corso.

Nell'attestato non è necessario indicare il nominativo del responsabile del progetto formativo.

1.64 Ho una ditta individuale, lavoro da casa, non ho dipendenti e mi occupo di grafica e siti internet. Devo frequentare dei corsi per la sicurezza?

Nel suo caso, si applica l'art. 21 del D.lgs. 81/08; in merito alla necessità dei corsi di formazione, lo stesso articolo prevede una facoltà di partecipazione a dei corsi relativi alla sicurezza, sempre attinenti ai rischi professionali specifici legati al lavoro svolto.

1.65 Per poter accedere alla formazione per l'uso in sicurezza delle attrezzature di lavoro è necessario che il lavoratore abbia precedentemente partecipato ai corsi di formazione generale e specifica ai sensi dell'Accordo stato regione del 21/12/11?

Dal momento che la formazione ex art 37 deve essere fatta in fase di assunzione, questa normalmente precede o affianca la formazione specifica per l'abilitazione all'uso delle attrezzature.

1.66 Nel caso di azienda agricola a conduzione familiare, il titolare datore di lavoro è obbligato alla redazione del DVR e a frequentare corsi di formazione? I coadiuvanti familiari devono frequentare dei corsi di formazione generale e specifica?

Il DL è obbligato alla redazione del DVR. La frequenza a corsi di formazione per lo svolgimento dei compiti del servizio SPP è necessario qualora il DL intenda svolgere direttamente tali compiti. I componenti dell'impresa familiare sono soggetti all'art. 21 e hanno facoltà di frequentare i corsi di formazione per la sicurezza.

1.67 Relativamente al punto 2 dell'Accordo formazione attrezzature del 22/02/2012 "Individuazione e requisiti dei docenti" cosa si intende esattamente per "esperienza documentata" e "esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di che trattasi"? E' sufficiente che il possesso del requisito sia indicato nel curriculum professionale del docente sottoscritto e firmato? Oppure è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000 come per gli operatori del settore agricolo?

L'indicazione dell'esperienza nel curriculum professionale può essere sufficiente nel momento in cui possa essere verificata oggettivamente, indicando quindi gli elementi (lavoro autonomo, lavoro dipendente...) tramite i quali sia possibile verificare l'esperienza professionale di cui trattasi, che significa poter documentare un'esperienza professionale, che, nella pratica, abbia comportato l'utilizzo di tali attrezzature.

1.68 Il noleggiatore che noleggia attrezzature di cui all'articolo 73 comma 5 del D.lgs. 81/08 deve richiedere, ai sensi dell'art. 72 comma 2 del D.lgs. 81/08, il possesso della specifica abilitazione ivi prevista già a partire dal 12 marzo 2013 oppure dovrà farlo, in virtù della norma transitoria dell'Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012, decorsi i due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso?

Gli obblighi di cui all'art. 72 comma 2 sono cogenti fin dal 2008 e riguardano sia la formazione che l'eventuale abilitazione. I due anni indicati nel quesito fanno riferimento al tempo concesso a chi, già alla data di entrata in vigore dell'Accordo, utilizzava tali attrezzature. Pertanto, tale requisito dovrà essere verificato.

1.69 Il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui requisiti dei formatori prevede all'art. 1 comma due che i criteri si applichino ai formatori dei corsi di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs. 81/08. Considerato che il comma 9 dell'art. 37 cita anche gli addetti antincendio e al primo soccorso, anche i docenti dei corsi antincendio e primo soccorso debbono rispettare i requisiti del decreto interministeriale del 6 marzo oppure continuano solamente a dover essere rispettati i criteri del DM 10 marzo 1998 e del DM 388/2003?

Il Decreto Interministeriale stabilisce che «Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/08, quali regolati dagli Accordi del 21 dicembre 2011». Dunque si applicano solo alla formazione regolata dagli Accordi 221 (lavoratori, preposti e dirigenti) e 223 (datori di lavoro - SPP).

1.70 I corsi di aggiornamento dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione possono essere svolti da Enti di Formazione non accreditati presso la Regione Piemonte?

I soggetti formatori autorizzati ad erogare corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di formazione, e sono indicati all'articolo 32, comma 4 del D.lgs. 81/08 e al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 26/1/2006, come chiarito nell'Accordo Stato Regioni del 5/10/2006.

E' possibile che tali corsi possano essere svolti da Enti di Formazione non accreditati presso la Regione Piemonte quali ad esempio l'Università o le Associazioni sindacali. Tuttavia, un soggetto diverso da quelli indicati dalla norma per operare in Piemonte come agenzia formativa deve essere accreditato. L'elenco dei soggetti formatori abilitati ad erogare corsi di formazione e aggiornamento per R-ASPP, come previsto dalla DGR n. 22-5962 del 17 Giugno 2013, è presente nel sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it), nella sezione dedicata alla Sicurezza sul lavoro.

1.71 Nelle Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi non è previsto il «calcolo» del livello di rischio attraverso la formula $R=P \times D$. Ritenete che si possa omettere tale aspetto che poi a mio parere è un aspetto cruciale per chi fa valutazione del rischio, ovvero quantificare lo stesso rischio?

L'affermazione indicata nel quesito non è del tutto corretta. Il modulo 3 delle procedure standardizzate stabilisce che «La valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati, utilizzando le metodiche e i criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto dei principi generali di tutela previsti dall'art. 15 del D.lgs. 81/08. Laddove la legislazione fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici, biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione stessa, avvalendosi anche delle informazioni contenute in banche dati istituzionali nazionali e internazionali. In assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, si utilizzeranno criteri basati sull'esperienza e conoscenza delle effettive condizioni lavorative dell'azienda e, ove disponibili, su strumenti di supporto, su dati desumibili da registro infortuni, profili di rischio, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.»

Tra le «metodiche ed i criteri ritenuti più adeguati» ci può quindi essere anche quello a matrice comunemente definito PXD. Sul piano metodologico la procedura appare chiara, forse il dubbio sorge in relazione al modello 3 dove sul piano documentale non è chiaro dove vada inserito questo riferimento. Nella vaghezza delle indicazioni riportate, essendo per definizione la valutazione dei rischi valutazione globale e documentata di tutti i rischi, si ritiene che un riferimento possa essere indicato nella colonna 4.

1.72 Ho una impresa individuale senza dipendenti, sono sola, faccio commercio ambulante. Ho l'obbligo di fare il DVR e frequentare corsi come RSPP, primo soccorso e antincendio?

No, è soggetta agli obblighi dell'articolo 21 del D.lgs. 81/08.

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

1.73 Accingendomi a programmare la formazione dei dirigenti della mia scuola, ho consultato il documento congiunto INAIL Regione Piemonte USB sulla formazione dei lavoratori. A pag. 7, nel paragrafo riguardante il programma formazione dirigenti è previsto questo argomento: "La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.lgs. n. 231/01". Tuttavia, il D.lgs. 231/01 non si applica allo stato e agli enti pubblici, è corretto inserirlo nella formazione dei dirigenti delle scuole?

Sebbene gli Enti Pubblici Territoriali, lo Stato e gli Enti Pubblici non Economici siano esclusi dagli obblighi di redazione dei Modelli Organizzativi, è ormai prassi in via di consolidamento che gli stessi utilizzino i requisiti previsti dal D.lgs. 231/01 come requisiti per la qualificazione e l'accesso alla contrattazione dei propri fornitori.

Insomma, sebbene gli Enti Locali non siano soggetti «passivi» del D.lgs. 231/01, sono garanti dell'applicazione dei principi della Responsabilità Amministrativa delle organizzazioni che interagiscono con essi.

L'art. 16 del D.lgs. 81/08, comma 3, prevede che l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e Controllo, con le caratteristiche indicate dall'art. 30 dello stesso D.lgs. 81/08, costituisce evidenza dell'attuazione dell'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

Inoltre, la formazione dei dirigenti costituisce credito permanente e un dirigente della scuola potrebbe servirsene, in un futuro, nell'ambito di un rapporto di lavoro privato.

Alla luce di quanto sopra, sebbene le PPAA non siano soggetti obbligati in generale all'adozione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.lgs. 231/01, è corretto comunque inserire la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica ex D.lgs. 231/01 nella formazione dei dirigenti delle scuole.

1.74 Nel caso in cui un Comune indica una gara d'appalto per lavori in una scuola elementare di sua proprietà, non essendoci interferenze tra il comune e l'azienda appaltatrice, a chi spetta l'elaborazione del DUVRI?

La redazione del DUVRI compete al DL committente e quindi al Comune. Nella fattispecie si applica l'art. 26 comma 3 ter del D.lgs. 81/08, che prevede che il soggetto che affida il contratto (Comune) rediga il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard inerenti la prestazione, mentre il soggetto presso il quale deve essere eseguito il lavoro (scuola), prima dell'inizio dell'esecuzione, deve integrare il documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi dell'appalto.

1.75 Per attivare un tirocinio presso un'azienda che opera nel settore informatico occorre, ai sensi del D.lgs. 81/08, avviare il tirocinante a visita medica?

Il tirocinante è a tutti gli effetti un lavoratore e le modalità per la sorveglianza sanitaria sono le stesse previste per i lavoratori. Pertanto, se è esposto a rischi lavorativi che richiedono la sorveglianza sanitaria, deve preventivamente essere sottoposto a visita medica e può essere impiegato solo dopo il giudizio di idoneità.

1.76 Vorrei un chiarimento in merito alle disposizioni riguardanti l'aggiornamento della formazione per lavoratori, dirigenti e preposti previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Quali sono gli argomenti da trattare per l'aggiornamento di tali figure?

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio basso, medio e alto.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare:

- approfondimenti giuridico normativi
- aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
- aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
- fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del D.lgs. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

L'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in una unica occasione o anche per mezzo di attività che siano distribuite nell'arco temporale di riferimento (il quinquennio).

1.77 Quali sono i compiti del responsabile del progetto formativo dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

La figura del responsabile del progetto formativo dei corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata prima introdotta con l'Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 (formazione ASPP e RSPP) e, recentemente, confermata dagli Accordi n. 221 e n. 223 del 21/01/2011 (formazione lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione).

Tuttavia, le disposizioni normative, che prevedono tale figura, non forniscono espressamente una definizione della stessa.

Si ritiene, pertanto, che i compiti e i doveri del responsabile del progetto formativo siano legati agli adempimenti che i citati provvedimenti pongono a carico del soggetto organizzatore dei corsi di formazione (collaborazione nell'ambito della redazione del progetto formativo e delle metodologie didattiche, tenuta registro presenze, controllo regolarità erogazione del corso...).

La normativa non prevede direttamente sanzioni a carico del responsabile del progetto formativo, che risponde del proprio operato direttamente al soggetto organizzatore dei corsi dal quale ha ricevuto l'incarico.

1.78 Un RSPP dipendente di un'azienda, che ha frequentato specifici corsi per i moduli A, B e C, deve essere formato anche ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/08 (con formazione generale di 4 ore e specifica in base al livello di rischio)?

Con l'Interpello n. 18/13, la Commissione per gli Interpelli ha dato risposta ad una istanza, presentata dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNAPI), relativa all'esistenza dell'obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, per i lavoratori che svolgono le funzioni di RSPP.

La Commissione Interpelli ha stabilito che la formazione erogata agli RSPP e ASPP è superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/08.

La formazione di R-ASPP è pertanto valida, relativamente a quella prevista per lavoratori e preposti, ma deve essere integrata rispetto ad eventuali rischi specifici rilevati dalla valutazione dei rischi.

1.79 Il cosiddetto "Decreto del fare" prevede che venga riconosciuta la formazione delle diverse figure quando i contenuti si sovrappongono. Al momento, come si certifica il riconoscimento dei crediti formativi?

Il comma 14-bis dell'art. 37 del D.lgs. 81/08, inserito dall'art. 32 del Decreto-Legge 69/13, convertito con modificazioni dalla Legge 98/13, prevede che in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati.

Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione devono essere individuati tramite Accordo della Conferenza Stato-Regioni. Per le modalità del riconoscimento di questi crediti occorre pertanto aspettare uno specifico Accordo della Conferenza Stato-Regioni di prossima emanazione.

1.80 Oltre a quanto previsto dal Decreto 24 aprile 2013 (GU 20 luglio 2013) sulle attività sportive e relativo utilizzo del defibrillatore, gradirei sapere se nella Regione Piemonte vi sono «altri luoghi di lavoro» in cui è obbligatoria la presenza del defibrillatore e, ovviamente, del personale debitamente formato al suo utilizzo?

Fatte salve le previsioni del DM 24/4/2013 (GU 20 luglio 2013) sulle attività sportive e relativo utilizzo del defibrillatore, il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento e i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo soccorso.

Si ritiene, pertanto, che il DL, in collaborazione con il MC, debba valutare anche i rischi di cui trattasi, individuando le relative misure di primo soccorso. In particolare, l'art. 4 del DM 388/2003 prevede che le attrezzature e i dispositivi per gli addetti al primo soccorso debbano essere appropriate rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda, essere mantenute in condizioni di efficienza e di pronto impiego e integrate sulla base della valutazione dei rischi.

1.81 Il personale dipendente di autofficine addetto alla manutenzione di veicoli può essere sottoposto a controlli alcolimetrici?

Se fanno solo gli autoriparatori non rientrano nelle categorie indicate nella norma, ma se usano carrelli elevatori o apparecchi di sollevamento sì. Ciò non esclude che, in generale, la valutazione dei rischi possa evidenziare anche per l'attività indicata nel quesito un rischio che può essere governato attraverso una disposizione aziendale che vieta l'assunzione di alcolici in servizio.

1.82 Un condominio di 6 proprietari, senza amministratore, intende chiamare una impresa, che lavora con cestelli e attrezzature varie, per la potatura di alcuni alberi. Per verificare l'idoneità dell'impresa cosa si può fare?

Dal tenore del quesito sembrerebbe evidenziarsi che il condominio è committente di lavori di potatura e non anche datore di lavoro. Nel qual caso, non rientrando i lavori di potatura nel titolo IV del D.lgs. 81/08, il condominio non assume specifici obblighi. Tuttavia per verificare l'idoneità dell'impresa affidataria dei lavori occorre quantomeno assicurarsi anche attraverso il certificato di iscrizione alla camera di commercio che si tratti di un'azienda che ha nel proprio oggetto sociale l'attività di potatura. Inoltre, occorre verificare che possieda persone e mezzi adeguati. Per quanto riguarda i dipendenti, si può acquisire il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e una dichiarazione riguardante l'elenco dei dipendenti con indicazione del contratto loro applicato. Per quanto riguarda le attrezzature si può acquisire una dichiarazione circa il possesso o la disponibilità di mezzi sottoposti alle verifiche periodiche e assicurati. Infine, si può richiedere una dichiarazione sostitutiva da parte del datore di lavoro dell'impresa circa l'adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi e di formazione dei lavoratori.

2. LUOGHI DI LAVORO, MACCHINE E DPI – TITOLI II, III (ARTT. 62-87)

2.1 Mi sembra di capire che l'all. XIII del D.lgs. 81/08 richiede sempre disponibilità di docce, mensa e spogliatoio, oltre a servizi igienici e lavabi, in tutti i cantieri, anche se di limitata entità. Per i soli WC e lavabi è possibile fare una convenzione con un bar adiacente che rimane aperto per tutto l'orario di cantiere? Per docce e locali mensa/spogliatoio, è possibile fare una convenzione con proprietario di residenza privata adiacente al cantiere?

L'allegato XIII al punto 3.5 ammette convenzioni solo con strutture idonee aperte al pubblico e non con privati. D'altra parte ovvie ragioni sconsigliano l'uso promiscuo di servizi igienici. Si ritiene che l'ipotesi del punto 3.5 valga a soddisfare gli obblighi del punto 3 (gabinetti e lavabi) e non anche per soddisfare gli obblighi contenuti in altri punti.

2.2 Volevo alcune informazioni riguardanti l'utilizzo in azienda di un carrello elevatore con motore a combustione interna. Non sono riuscito a trovare un riferimento normativo sul divieto di utilizzare questa tipologia di carrello all'interno di un'azienda. Esiste una normativa in merito?

L'emissione di gas di scarico nell'ambiente di lavoro deve essere abbattuta secondo l'art. 20 del DPR 303/56, ora punto 2.1.4 bis dell'allegato IV del D.lgs. 81/08.

Il punto n. 2.4 dell'allegato VI "Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro" del D.lgs. 81/08 e smi, indica che: "Le attrezzature mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori". Inoltre il punto 2.1.4 bis dell'allegato IV "Requisiti dei luoghi di lavoro" del D.lgs. 81/08 e smi stabilisce che: "Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppino normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedire o a ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione".

2.3 Una ditta ha acquistato un paranco da un fornitore X di portata 1000 kg. Al momento dell'installazione il fornitore X si è reso conto di dover apportare delle modifiche, a mio parere sostanziali, per motivi di ingombro legati al luogo dell'installazione, quali:

- sostituzione del gancio rispetto a quello previsto dal produttore (2 mm più piccolo);
- ulteriore foro nel punto in cui il paranco si attacca al carrello (sempre per motivi di ingombro).

Quali sono le responsabilità della ditta tenendo presente che il produttore non è stato neppure coinvolto in tutto questo?

In altre parole, siamo nell'ambito di modifiche che vanno oltre la ordinaria e straordinaria manutenzione per cui è prevista una nuova marcatura CE e dichiarazione di conformità?

Il costruttore deve certificare la singola macchina identificabile con la matricola. Se la dichiarazione di conformità non corrisponde alla macchina e al libretto d'uso

e manutenzione, la stessa non deve essere accettata. E' buona norma richiedere al costruttore una dichiarazione di corretta installazione e un collaudo.

L'articolo 71, comma 5 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. ammette le modifiche apportate alle "macchine" come miglioria delle condizioni di sicurezza, sempre che le stesse non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. Nel caso di modifiche "sostanziali", si verrebbe a configurare una nuova immissione sul mercato della "macchina" e il soggetto che ha apportato tali modifiche sarebbe individuabile come "costruttore".

2.4 Che periodicità hanno le verifiche periodiche degli impianti di una scuola. Quali fonti posso consultare per ottenere queste informazioni?

La periodicità delle verifiche è biennale. Per gli impianti di terra il riferimento normativo è il DPR 462/01, che all'art. 4, comma 1, stabilisce che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.

Per impianti elettrici nei «locali a maggior rischio in caso di incendio» (Norma CEI 64-8/7 Sezione 751) s'intendono gli impianti installati in ambienti che presentano in caso d'incendio un rischio maggiore di quello che presentano negli ambienti ordinari.

In particolare la citata Sez. 751 della Norma CEI 64-8/7 comprende:

- ambienti a maggior rischio in caso di incendio per l'elevata densità di affollamento o per l'elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l'elevato danno.

I seguenti esempi sono tratti dall'allegato A della sez. 751 della Norma CEI 64-8/7:

- omissis
- Scuole di ogni ordine, grado e tipo, accademie e simili;
- omissis
-

Nel Documento di indirizzo per la sicurezza degli Istituti scolastici del Piemonte, approvato con D.D. del 18 giugno 2012, n. 411, sono indicati, tra altro, gli impianti normalmente presenti nelle scuole e i relativi obblighi di verifica.

2.5 L'ex art 48 del 303/56, divenuto art. 67 del D.lgs. 81/08, prevede la notifica agli organi competenti in presenza di più di tre lavoratori. Se un'azienda, nel corso degli anni, cresce e pertanto passa da due a quattro lavoratori, cosa si deve fare?

La notifica di cui all'art. 67 del D.lgs. 81/08 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Si tratta dunque di una previsione che si basa sulle dimensioni dell'azienda che deve essere effettuata ex ante e che deve essere compatibile con la situazione di fatto. Non vi sono eccezioni. Se un'azienda, nel corso degli anni, cresce (passando da due a quattro lavoratori) e si rende necessaria una ristrutturazione e/o ampliamento occorrerà presentare la notifica ex art. 67. L'articolo 67, comma 3 del D.lgs. 81/08 prevede che "La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori" e la notifica, in forza del comma 1 dello stesso articolo va riferita alla costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali nonché ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti.

2.6 Nel corso di una attività di vigilanza presso una azienda agricola, quali azioni deve intraprendere l'UPG (prescrizione, diffida, disposizione) nei confronti del datore di lavoro o del coltivatore diretto del fondo nel caso in cui alcune attrezzature di lavoro (non a norma) vengono dichiarate fuori servizio perché obsolete o guaste?

Bisogna distinguere se le attrezzature sono effettivamente inservibili oppure al di là della dichiarazione di «fuori servizio» sono immediatamente utilizzabili. Nel primo caso ovviamente non si commette alcun reato a possedere dei «rottami». Nel secondo caso invece occorre distinguere tra coltivatore diretto e datore di lavoro. Nel primo caso, quindi in assenza di lavoratori, si applica solamente l'art. 21 del D.lgs. 81/08, uso di macchina non conforme. Quindi se al momento del sopralluogo la macchina veniva usata si contesterà la violazione dell'art. 21, se invece non veniva usata al più si potrà disporre con atto motivato che non venga utilizzata in futuro. Se si tratta di un datore di lavoro, può essere contestato l'art. 71. Se le verifiche necessarie a constatare l'effettiva inservibilità delle attrezzature dichiarate "fuori servizio" sono positive non si configura alcuna violazione alle norme di igiene e sicurezza del lavoro. In caso contrario è prevista l'applicazione delle procedure di cui al D.lgs. 758/94 "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro" per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 e smi con prescrizione nei confronti del coltivatore diretto del fondo e violazione, in presenza di un datore di lavoro, dell'articolo 71 del D.lgs. 81/08 e smi con prescrizione nei confronti dello stesso.

2.7 Per un carrello elevatore (elettrico, diesel...) occorrono denuncia e verifiche periodiche di cui all'allegato VII del D.lgs. 81/08 oppure è sufficiente la manutenzione prevista dal costruttore più verifica trimestrale funi e catene?

I carrelli elevatori non rientrano nelle attrezzature di cui all'allegato VII, tuttavia devono essere soggetti all'attività di manutenzione di cui ai commi 4 e 8 dell'art. 71 e alle disposizioni contenute nell'allegato VI del D.lgs. 81/08.

2.8 Dovendo verificare la rispondenza alle norme di legge sulla sicurezza e l'igiene del lavoro di una macchina utensile (centro di lavoro) costruita nell'anno 2001 e marcata CE secondo le norme in vigore all'epoca (Direttiva 98/37/CE e D.P.R. 459/96), vorrei sapere a quali leggi fare oggi riferimento, visto che sia la direttiva sia il decreto indicati sono stati abrogati rispettivamente dalla Direttiva 2006/42/CE e dal D.lgs. 17/10 che l'ha recepita.

L'aggiornamento della Direttiva Macchine con l'entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE (recepito con il D.lgs. 17/10) non impone un adeguamento alle macchine messe in servizio in vigenza della direttiva 98/37/CE. Quindi, nel caso prospettato, il riferimento tecnico rimane la Direttiva 98/37/CE e le eventuali norme armonizzate richiamate nella dichiarazione di conformità della macchina. Ovviamente occorrerà verificare se nel frattempo l'UE abbia o meno attivato clausole di salvaguardia sulla specifica macchina.

2.9 Qual è l'altezza minima delle unità di decontaminazione da utilizzare per la bonifica di manufatti in amianto in matrice compatta?

L'unità di decontaminazione, più propriamente definita sistema di decontaminazione, è normalmente inserita in strutture monoblocco all'interno delle quali sono ricavati lo spogliatoio sporco, lo spogliatoio pulito, il vano doccia e la chiusa d'aria. Tali monoblocchi vengono spostati nei diversi cantieri di bonifica. Per quanto riguarda l'altezza minima di tali strutture, si suggerisce di fare riferimento all'Allegato XIII del D.lgs. 81/08 che al punto 5 "Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione" stabilisce che «5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40 ...».

2.10 Oltre all'art. 71 del D.lgs. 81/08, esiste qualche altro riferimento normativo in merito all'obbligatorietà del patentino per i lavoratori che utilizzano il muletto?

Il c.d. «patentino» altro non è che l'attività di informazione, formazione e addestramento richiesta dagli artt. 36, 37 e 73 del D.lgs. 81/08 e smi, compresa l'abilitazione per alcune attrezzature di lavoro, tra cui le varie tipologie di carrelli elevatori con conducente a bordo, indicate nell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.

2.11 Vorrei cortesemente sapere se dei loculi interrati o seminterrati di un cimitero sono da intendersi ambiente confinato ai fini della applicazione della vigente normativa (DPR 177/11)?

Anche con riferimento alla Guida Operativa ISPESL 2008, si ritiene che i loculi interrati e seminterrati, quando caratterizzati da accessi di dimensioni limitate, condizioni di aerazione sfavorevole e accessi dall'alto, possano intendersi quali ambienti confinati ai fini della legislazione vigente.

2.12 In caso di ponteggio auto sollevante è necessario richiedere alla ditta installatrice: Pimus e progetto del ponteggio? A quale normativa risultano soggetti?

Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio 1980, su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro - i ponteggi a piani auto sollevanti (non i ponti sviluppabili) sono stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all'art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato, sono stati autorizzati dal Ministero del lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i ponteggi metallici fissi. Non vi è dubbio, invece, che si tratti di macchine soggette alla Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/2010) e al titolo III del D.lgs. 81/08. Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30 del 3/11/2006 nella quale si legge «Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell'avviso che non trovano attuazione né le norme relative al PiMUS né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006". D'altra parte la disciplina richiamata contenuta nel D.lgs. 81/08 si riferisce oggi ai c.d. ponteggi fissi. In

conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani sollevati siano da considerare attrezzature di lavoro disciplinate dal Titolo III del D.lgs. 81/08, soggette alla direttiva macchine, devono essere installati conformemente alle istruzioni d'uso del fabbricante, da parte di lavoratori per i quali è richiesta una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali attrezzature devono essere sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).

2.13 In data 12.03.2012, sulla gazzetta ufficiale n. 60, è stato pubblicato l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (Repertorio atti n. 53/CSR).

Nel suddetto Accordo però non si fa riferimento alla formazione rispetto all'utilizzo dei carroponte, mentre nel D.lgs. 81/08 la formazione per gli utilizzatori risulta obbligatoria. A questo proposito, sapreste indicarci a quale delle due normative fare riferimento in merito?

L'informazione e la formazione è obbligatoria per tutte le attrezzature di lavoro (art. 73, commi 1 e 2), quindi anche per il carroponte che, come le altre attrezzature di cui all'articolo 71, comma 7, richiede anche una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73 comma 4).

Il nuovo accordo regola la previsione contenuta nell'art. 73, comma 5, e riguarda l'abilitazione all'uso delle attrezzature ivi previste, e ovviamente non esclude gli obblighi di informazione, formazione e addestramento sopra riportati.

2.14 Un autonomo utilizza un carrello elevatore con cestello per le sue lavorazioni di edilizia, deve seguire una formazione specifica per l'uso dell'attrezzatura di elevazione?

Premesso che in capo al lavoratore autonomo vi sono gli obblighi di cui all'articolo 21 e 94 del D.lgs. 81/08 e smi, in attuazione all'articolo 73, comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, con l'Accordo del 22/02/2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha previsto l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.lgs. 81/08 e smi. Tra queste attrezzature vi sono anche le piattaforme mobili elevabili ed i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. Inoltre, si porta a conoscenza che il punto 3.1.4 dell'Allegato VI "Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro" del D.lgs. 81/08 e smi prescrive al comma 1 che il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Tuttavia il citato punto prevede l'utilizzo "a titolo eccezionale" di attrezzature utilizzate per il sollevamento di persone non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Inoltre qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento

di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza e i lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro oltre all'assicurazione della loro evacuazione in caso di pericolo. Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di "eccezionalità" di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.lgs. 81/08 e s.m.i. e con il documento 18/04/2012 della stessa Commissione consultiva sono state indicate le "Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine".

2.15 Dovendo provvedere alla formazione di utilizzatori di gru su camion (art. 73 D.lgs. 81/08) vorrei sapere quali sono i programmi per tale formazione?

I programmi formativi devono essere conformi all'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73 comma 5 del D.lgs. 81/08), che prende in considerazione anche le autogrù e le gru per autocarro.

2.16 Vorrei sapere se un montafretri con operatore a bordo deve essere considerato una "piattaforma di lavoro mobile elevabile" e quindi se il lavoratore addetto deve effettuare la formazione specifica secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012?

La definizione di "Piattaforme di lavoro mobili elevabili" contenuta nell'Accordo è la seguente: "macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio". Il montafretri potrebbe rispondere a tale definizione se è previsto uno sviluppo verticale superiore a 2 metri.

2.17 Vorrei sapere se un tosaerba con operatore a bordo (del tipo a 4 ruote con operatore che lo conduce seduto su seggiolino) deve essere considerato un "trattore agricolo o forestale" e quindi se il lavoratore che lo usa deve effettuare la formazione specifica secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 22.02.2012?

I trattori agricoli o forestali sono definiti come "qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi e una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori". Al proposito, occorre verificare se l'attrezzatura di cui trattasi è stata omologata come trattore agricolo ex Decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.

2.18 Gli enti bilaterali possono rilasciare patentini per addetti a macchine complesse?

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, l'Accordo del 22/2/2012 comprende tra i soggetti formatori gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e smi, e gli organismi paritetici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D.lgs. 81/08, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione.

2.19 Quali sono gli obblighi gravanti sul datore di lavoro che affida a diverse imprese, la modifica e l'implementazione di una vecchia linea/impianto (costituito da un insieme di rulliere motorizzate, gruppi girapallet ed elevatori) destinato al trasporto dei bancali di prodotti finiti, considerando che la linea/impianto è antecedente al DPR 459/96 e quindi sprovvisto di marcatura CE e sprovvisto della relativa documentazione tecnica?

Se si tratta di una nuova messa in servizio, gli obblighi relativi all'applicazione del D.lgs. 17/10 gravano sul «fabbricante» (persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina). Si deve quindi capire se la progettazione e realizzazione della macchina viene fatta dal committente, pur avvalendosi per i singoli interventi del lavoro di imprese esterne, o se il committente ha commissionato ad una impresa esterna tali incombenze.

2.20 Nello stabilimento in cui lavoro c'è un serio problema di pulizia e igiene dei bagni aziendali, visto lo sporco e il cattivo odore di urina che questi emanano. Vengono puliti sommariamente solo la mattina con acqua per mezzo di una pompa; i rubinetti sono a manopola e non a pedale, quindi non igienici, e i dosatori del sapone, quando c'è, sono in condizioni disastrose. Con la presente vorrei conoscere la normativa sulla pulizia dei bagni aziendali, nonché su quelli mobili tipo»SEBACH«.

La problematica segnalata è affrontata in modo esaustivo dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Infatti, il Titolo II – Luoghi di lavoro del D.lgs. 81/08, all'articolo 63 comma 1, puntualizza esplicitamente che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV, e il soggetto obbligato a garantire tale conformità risulta essere il datore di lavoro (articolo 64 comma 1, lettera a). Altra indicazione sul fatto che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate è contenuta all'articolo 64, comma 1, lettera d). Infine, nello specifico, nell'allegato IV sui requisiti dei luoghi di lavoro, al punto 1.13.4.1, troviamo la seguente prescrizione "Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori e in genere ai servizi di igiene e benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro".

L'inosservanza a tali obblighi prevedono a carico dei responsabili l'applicazione di sanzioni penali con avvio delle procedure di cui al D.lgs. 758/94. Nei casi rappresentati nel quesito, sono previste sanzioni sia per il datore di lavoro sia per il dirigente. L'organo di vigilanza competente per territorio, ovvero il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) della ASL è il soggetto a cui inviare eventuali segnalazioni in questo senso.

2.21 Chiedo un chiarimento in merito alla data di scadenza delle imbracature di sicurezza per i sistemi anticaduta. La scadenza dei 5 anni va riferita alla data di costruzione del prodotto indicata sulla targhetta oppure dalla data di messa in uso?

La norma EN 361 non indica un termine fisso di obsolescenza, ma stabilisce che sia il costruttore a dover indicare (punto 7, lettera m) la durata di vita prevista. Detto questo, trattandosi di fibbie di nylon il loro «invecchiamento» inizia con la produzione e non solo con l'uso, tra l'altro risulterebbe alquanto problematico verificare la data di messa in uso poiché diversamente da quella di produzione risulterebbe difficile dimostrare quando quella imbracatura è stata indossata la prima volta.

2.22 Volevo sapere cosa è necessario fare per dichiarare fuori servizio un carro ponte, che non verrebbe tuttavia dismesso visti i costi che comporterebbe la dismissione?

Occorre rendere inservibile l'attrezzatura (taglio del cavo di alimentazione, eliminazione pulsantiera di comando, ecc.) e rendere pubblica la messa fuori servizio (comunicazione all'INAIL e al personale, cartelli, ecc.).

2.23 Avrei un quesito da porre sull'abilitazione degli operatori macchine rif. CSR del 22.02.2012. In merito al riconoscimento della formazione pregressa (punto 9) si prevede la possibilità di (punto 9.3) poter far valere un corso effettuato, documentato con registro, elenco dei partecipanti, nominativi e firme dei docenti, contenuti. Questo può andare bene per operatori recentemente adibiti all'uso delle macchine (che sono stati formati da esperti aziendali interni e/o da ditte specializzate) ma per gli operatori di comprovata esperienza cosa posso fare? Esempio: escavatorista esperto con 20 anni di utilizzo della macchina, è lui che è docente e non deve avere un istruttore... E' corretto "certificare", ora per allora, per questi addetti, l'anzianità di servizio, le capacità teorico-pratiche da parte del Datore di Lavoro, dell'RSPP, del Preposto e del lavoratore stesso?

I casi indicati dal punto 9.1 dell'Accordo riguardano la formazione pregressa e non l'esperienza pregressa che non può quindi essere ritenuta in alcun modo sostitutiva.

Viceversa il punto 9.4 riconosce, esclusivamente ai «lavoratori del settore agricolo», l'abilitazione se «in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni». Dunque, l'escavatorista in questione, a meno che non si tratti di lavoratore del settore agricolo, non potrà essere esonerato dalla frequenza del corso.

2.24 In qualità di privato cittadino e vorrei eseguire autonomamente lavori di decorazione della facciata esterna della mia abitazione. Per tale lavoro necessito di una piattaforma di lavoro elevabile (cestello) di piccole dimensioni. La ditta di noleggio, cui mi sono rivolto, asserisce il divieto di noleggio in assenza di apposito "patentino" (leggasi abilitazione di cui all'art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08). L'art. 72 del medesimo decreto legislativo mi pare circoscriva tale obbligo al rapporto di lavoro subordinato, prevedendo l'obbligo di acquisizione e conservazione, da parte del noleggiatore, della dichiarazione del solo datore di lavoro e non di altri soggetti. Il quesito che pongo è dunque il seguente: il noleggiatore può noleggiare al privato cittadino, privo di abilitazione di cui all'art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/08, una piattaforma di lavoro elevabile (con mezzo richiedente patente B), per l'esecuzione personale e diretta di lavori presso la propria abitazione, senza alcuna forma di subordinazione lavorativa o di condizione riconducibile all'art. 21 stesso decreto?

Effettivamente l'art. 72, comma 2 del D.lgs. 81/08 impone al noleggiatore di acquisire «una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista».

Mancando in questo caso la figura del datore di lavoro la dichiarazione potrebbe anche non essere acquisita, ma ciò non toglie che nell'ambito del proprio potere contrattuale il noleggiatore possa decidere (ad esempio a tutela del proprio capitale) di noleggiare i propri mezzi solamente a soggetti in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 73, comma 5.

Tale abilitazione, infatti, non è richiesta solamente ai lavoratori, ma più in generale agli operatori. Sul punto è chiaro l'accordo 53/2012 laddove si legge: «Il presente accordo costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008". Dunque sicuramente sono soggetti ad abilitazione anche i lavoratori autonomi. Il caso del privato parrebbe rimanere ancora una volta escluso, ma occorrerebbe verificare se si tratta di un uso proprio oppure no, se vi possano essere rischi per terzi. A tal proposito si considerino anche le Linee guida della Regione Piemonte dell'agosto 2001 sull'applicazione delle norme relative ai cantieri edili laddove si prevede una equiparazione tra il committente che svolge direttamente lavori edili e il lavoratore autonomo giustificando tale interpretazione sulla base del fatto che la Direttiva Comunitaria 92/57 dice che lavoratore autonomo è qualsiasi persona, diversa dai lavoratori subordinati e dai datori di lavoro, che concorre alla realizzazione dell'opera.

2.25 Scrivo la presente per sottoporre un quesito in merito agli elevatori a forza e in particolare muletti, merli ed elevatori portati per macchine agricole: la tipologia di macchinario richiede la denuncia all'INAIL e le relative verifiche periodiche secondo quanto richiesto al comma 1, Art.

71 del D.lgs. 81/08? A quali ulteriori verifiche devono essere sottoposti suddetti macchinari?

Sono soggetti solamente i Carrelli semoventi a braccio telescopico e non anche i carrelli industriali tradizionali. Le verifiche sono disciplinate dal DM 11/4/2011.

2.26 Non mi è chiaro se in base all'Accordo del 22 febbraio 2012 anche il datore di lavoro degli utilizzatori può essere considerato accreditato quale soggetto formatore?

Sì, l'utilizzatore delle attrezzature e quindi il datore di lavoro (limitatamente ai propri lavoratori) può erogare tale formazione, ma solo a condizione di essere organizzato per la formazione medesima e di essere accreditato in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008, come peraltro puntualizzato dall'Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, D.lgs. 81/2008), al Punto 1. Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento, lettera f: le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall'accREDITamento prevista dalla medesima intesa.

2.27 Qual è il percorso formativo previsto per l'utilizzo dei DPI di III categoria anticaduta?

L'utilizzo di DPI di terza categoria anticaduta richiede competenze ed abilità che devono essere acquisite attraverso un percorso di formazione ed addestramento previsto dall'art. 77 comma 5 del D.lgs. 81/08.

2.28 Di quante ore deve essere l'addestramento obbligatorio per l'utilizzo dei DPI di III categoria?

Per l'addestramento obbligatorio relativo ai DPI di III categoria non è indicato un numero di ore, tuttavia esso deve prevedere il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi formativi e cioè l'acquisizione delle abilità necessarie al corretto uso, manutenzione e conservazione dei DPI.

2.29 I Carrelli trilaterali utilizzati a servizio di magazzini meccanizzati costituiti da una cabina (aperta o chiusa) con conducente a bordo che eseguono manovre anche in altezza a quale categoria appartengono fra quelle previste dall'Accordo del 22 febbraio 2012?

Fatto salvo che la verifica va fatta presso il costruttore, si ritiene che l'attrezzatura possa rientrare nella categoria delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE).

2.30 Il lavoratore che non esegue l'aggiornamento previsto dall'Accordo in tempo utile perde l'abilitazione? Può continuare a condurre i mezzi oppure no?

Sì, perde l'abilitazione per mancato aggiornamento e non può condurre il mezzo fino a quando non completa l'aggiornamento.

2.31 Se un lavoratore ha eseguito un corso per la conduzione dei mezzi di cui all'Accordo del 22 febbraio 2012, ad esempio, nel 2008, deve fare solo il modulo di aggiornamento o deve rifare l'intero percorso formativo?

Per le modalità di riconoscimento della formazione pregressa, si faccia riferimento al punto 9 dell'Accordo citato.

2.32 I corsi di abilitazione previsti dall'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, possono essere erogati a persone che non sono occupate e che, in prospettiva di un lavoro, richiedono di poter partecipare a tali corsi? Chiedo questo, perché molte aziende, in fase di selezione, prediligono l'assunzione di lavoratori già formati.

Si ritiene che l'acquisizione della specifica abilitazione per gli operatori che utilizzano le attrezzature di cui all'accordo citato possa essere ottenuta anche da operatori in attesa di occupazione.

2.33 Il Datore di lavoro che utilizza attrezzature di lavoro che richiedono l'addestramento secondo l'Accordo Stato Regioni ex art. 73 è soggetto all'obbligo di formazione?

Dalla lettura dell'art. 73, comma 1, lettere a e b, si evince che, in generale, il DL è il soggetto su cui ricade l'obbligo di formare i lavoratori. Tuttavia, se rientra nell'art. 21 (artigiani), comma 2, lettera b, è soggetto all'obbligo di formazione per l'utilizzo delle attrezzature. Nel caso utilizzi attrezzature a noleggio, ai sensi dell'art. 72 comma 2, il DL dovrà dimostrare al noleggiatore che gli operatori che utilizzano tali attrezzature sono debitamente formati ex art. 73.

3. CANTIERI – TITOLO IV (ARTT. 88-160)

3.1 Come gestisco il POS nel caso di una società snc con due soci amministratori al 50%, che si occupano di progettazione e gestione del cantiere, nominati come impresa affidataria, che formano una ATI con l'impresa esecutrice delle opere? Ogni ditta dovrà avere il proprio POS? Anche la società in questione che non opera direttamente sul cantiere? Inoltre tale società dovrà comunque avere il proprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso, RLS, il proprio DVR?

I soci delle s.n.c. sono equiparati ai lavoratori, pertanto, la s.n.c. deve avere il proprio RSPP, addetto antincendio, addetto primo soccorso e redigere il DVR, ecc. Inoltre, ai sensi dell'art. 96 comma 1, del D.lgs. 81/08 spetta anche al datore di lavoro delle imprese affidatarie la redazione del POS.

3.2 Dovrei eseguire dei lavori di ristrutturazione che probabilmente comporteranno l'intervento di più imprese. Vorrei sapere se è necessaria la comunicazione all'ASL competente e, in tal caso, le modalità di tale comunicazione ?

E' necessaria la notifica all'ASL e alla DTL (ex DPL) secondo i contenuti dell'all. XII del D.lgs. 81/08. Per le modalità si suggerisce di prendere contatti con l'ASL competente per territorio.

3.3 Dovrei seguire la sicurezza per un piccolo cantiere sotto i 100.000 Euro. Ho visto che all'art. 90 comma 11 in caso di lavori non soggetti a permesso di costruire e inferiori ai 100.000 Euro, il CSE svolge anche il ruolo di CSP. Cosa significa in pratica? Il Piano di sicurezza può essere fatto anche dopo l'affidamento dei lavori all'impresa o non va fatto per niente?

Se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non in contemporanea, il committente, nel caso prospettato nella domanda, prima dell'affidamento dei lavori nomina il solo coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tale soggetto, deve essere in possesso dei requisiti dell'art. 98 del D.lgs. 81/08 e, nel caso specifico, deve ottemperare agli obblighi stabiliti dall'art. 91 a carico del coordinatore per la progettazione e art. 92 a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Si segnala che il Ministero del Lavoro si è espresso specificando che in questi casi il coordinatore in fase di esecuzione deve essere nominato contestualmente all'incarico di progettazione (Circ. n. 30 del 29 ottobre 2009 e Interpello n. 2/14 del 13.3.2014).

3.4 Svolgo la funzione di coordinatore della sicurezza nei cantieri, mi sono sorti dei dubbi in merito all'idoneità tecnico professionale che devono avere: le imprese familiari; le società snc dove in cantiere lavorano due o tre soci con pari responsabilità e indipendenza lavorativa, anche decisionale. Si configurano come imprese e quindi devo richiedere POS, ecc. come da Allegato XV, o come lavoratori autonomi e quindi devo richiedere altri documenti secondo l'Allegato XVII?

In tutti i casi, vige l'obbligo a carico del committente o del responsabile dei lavori della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità previste dall'allegato XVII del D.lgs. 81/08.

Nel caso prospettato, le imprese familiari e le imprese snc sono imprese il cui datore di lavoro nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 96 c. 1 lett. g) deve redigere il POS. La verifica dell'idoneità tecnico professionale di tali imprese deve essere effettuata secondo i contenuti del punto 1 dell'allegato XVII, con l'eccezione del DVR per le imprese familiari.

3.5 Nei cantieri è sempre necessaria la presenza di un addetto antincendio e pronto soccorso, sia nel caso che operi un'unica impresa sia nell'ipotesi in cui nel cantiere operino più imprese?

Per assicurare un efficace intervento in caso di emergenza nel cantiere deve essere presente personale adeguatamente formato al ruolo di addetto antincendio e pronto soccorso. Eventuali indicazioni potranno essere oggetto di PSC o ricomprese nell'attività di coordinamento svolta dal datore di lavoro dell'impresa affidataria.

3.6 In una ATI tra lavoratori autonomi si deve individuare il soggetto responsabile incaricato per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del D.lgs. 81/08?

Per quanto riguarda i compiti dell'art. 97, i soggetti obbligati sono il datore di lavoro e il dirigente. Pertanto, è necessario individuare il soggetto che all'interno dell'ATI ricopre il ruolo di datore di lavoro ed eventualmente chi svolge il ruolo di dirigente.

3.7 Vorrei sapere se l'obbligo di allestire linee vita per la manutenzione delle coperture dei fabbricati è sancito da una Legge Regionale?

Il riferimento è la Legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 «Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica» (BURP 16 luglio 2009, n. 28) che, all'art. 15 (Norme in materia di sicurezza), introduce, in fase di ampliamento o ricostruzione degli edifici, l'obbligo di prevedere dispositivi utili a garantire la sicurezza in fase di manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto in tempi successivi all'ultimazione dello stesso. Sono fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

La Regione Piemonte con la modifica all'art. 15 della LR 20/09, disposta con l'art. 86 comma 14 della LR n. 3 del 25.3.2013 – BURP 28 marzo 2013, n. 13, ha disposto l'obbligo di installazione di apprestamenti di prevenzione di tipo permanente in dotazione all'opera :

- per le nuove costruzioni con tetti con altezza in gronda superiori ai 3 metri
- per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione che interessino una copertura (con altezza in gronda maggiore di 3 metri) che comportino interventi strutturali.

In caso di effettuazione di soli lavori di manutenzione ordinaria non è obbligatoria l'installazione di apprestamenti permanenti.

La legge regionale entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione del "regolamento tecnico" che definirà le modalità attuative e i dettagli tecnici per l'installazione dei dispositivi permanenti.

Da quanto sopra esposto, risulta che, al momento, l'obbligo generale di installare i dispositivi permanenti, seppur vigente, non è ancora operante in quanto non è stato ancora emanato il "regolamento tecnico", ma vige comunque l'obbligo di garantire che tutti i lavori in quota o svolti sulle coperture, anche i più piccoli e brevi, debbano avvenire garantendo adeguate condizioni di sicurezza per gli addetti.

3.8 Una pubblica amministrazione definisce un importo da destinare per lavori di manutenzione dei propri edifici e interventi di adeguamento di strutture e impianti, cioè opere di diverso tipo ed entità. Indice una gara di appalto per l'affidamento degli interventi ad una ditta in modo da avere un referente per l'esecuzione di tali opere manutentive. Ci saranno casi in cui le opere richiederanno la redazione di un PSC mentre altre, sia per entità sia per tipologia e rischi specifici, no. E' bene precisare che, al momento, i lavori non sono noti, pur sapendo che si potrebbe avere bisogno di rifare una copertura, come di riparare un semplice wc. Di fronte ad una situazione poco definita, la PA in sede di contratto ritiene doveroso allegare e fare sottoscrivere anche il PSC. Al momento della sottoscrizione del contratto non è però ancora chiaro che tipo di opera si prevede di eseguire e quindi non ci sono elementi specifici su cui potere capire se necessario fare un PSC e che contenuti debba avere.

Se l'oggetto dell'appalto prevede, tra gli altri, lavori edili per i quali è prevedibile la presenza anche non contemporanea di più imprese devono essere nominati, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il Coordinatore per la progettazione (CSP) e, prima dell'affidamento dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE). Il CSP, tra gli obblighi previsti a suo carico dall' art. 91 del D.lgs. 81/08, ha quello della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). In assenza di alcuni elementi di conoscenza dei lavori in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità delle amministrazioni aggiudicatrici "contratto aperto", il PSC dovrà essere definito sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili e rinvierà ad un secondo momento, preventivo all'inizio dei lavori, la definizione degli aspetti operativi e organizzativi.

3.9 Quali documenti devono essere pretesi ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale di un'impresa straniera incaricata di eseguire opere in un cantiere sul territorio nazionale?

Per le imprese straniere extra comunitarie sono gli stessi previsti per le aziende italiane dall'Allegato XVII e dall'art. 90, comma 9, del D.lgs. 81/08.

Circa la verifica della regolarità contributiva ci si può riferire all'interpello n. 6/09 del 6.2.2009 e al vademecum del Ministero del lavoro del novembre 2010 sul "distacco dei lavoratori nell'Unione Europea".

Per la documentazione tecnica specifica, ad esempio :

- Pos, Pimus, Duvri, verifiche su attrezzature e impianti, ecc.

- per rischi non considerati nella valutazione generale, e conseguente formazione specifica e sorveglianza sanitaria
 - ed in generale per aspetti non oggetto di norme nel paese d'origine, oppure non presenti fra le attività effettuate dall'impresa nel paese d'origine oppure ancora per rischi riferibili ad attività effettuate solamente in Italia
- va fatto riferimento alle norme italiane e quindi vanno redatti i documenti o le integrazioni necessarie.

Circa la documentazione «tecnica» si ritiene che per gli aspetti generali in merito alla valutazione dei rischi, alla formazione, alla sorveglianza sanitaria è possibile che le imprese comunitarie dispongano della documentazione redatta secondo le norme del loro paese (ovviamente tradotte in italiano).

3.10 In uno stabile di cinque unità abitative di proprietà di quattro individui devono essere tinteggiate le facciate, a tale riguardo i proprietari intendono fare installare un ponteggio perimetrale e procedere autonomamente alla tinteggiatura. Quali sono gli obblighi a loro carico stabiliti dal D.lgs. 81/08 nel caso essi operino sul ponteggio singolarmente o in cooperazione tra loro?

Normalmente un proprietario o un conduttore che decide di tinteggiare autonomamente la casa in cui vive non è soggetto agli obblighi del D.lgs. 81/08. Nel caso prospettato, al contrario, ognuno dei 4 proprietari svolgerebbe in proprio una parte dei lavori e affiderebbe agli altri tre l'esecuzione della parte rimanente. Pertanto, si ritiene che ciascuno dei soggetti coinvolti nell'affidare a terzi una parte dei lavori dovrebbe verificarne i requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art 90 del D.lgs. 81/08. Sintetizzando, per quanto riguarda l'esecuzione singola si potrebbe configurare la prestazione di un lavoratore autonomo con gli obblighi dell'art. 21, mentre nel caso di «cooperazione» ci avvicinerebbero ad una situazione di società di fatto.

3.11 Qual è la differenza tra DUVRI e POS?

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è previsto dall'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08 e viene redatto dal datore di lavoro committente in relazione a lavori in appalto e subappalto.

Il piano operativo di sicurezza (POS), previsto dagli articoli 89 e 96 del D.lgs.81/08, contiene la valutazione dei rischi del singolo cantiere edile e deve essere redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

3.12 In un cantiere di allestimento fieristico in cui il Committente non predispone alcun documento di sicurezza (Piano di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI) e non richiede alle ditte esecutrici i documenti o il Piano Operativo, si può ritenere idoneo il comportamento dell'impresa affidataria (avente uno o più sub-appaltatori) che comunque applica quanto previsto dall'art. 97 del D.lgs. 81/08?

L'impresa affidataria risponde dei propri obblighi e non delle eventuali responsabilità del committente, ma occorre tenere conto che la mancata predisposizione dei documenti di coordinamento da parte del committente può avere riflessi importanti sulla sicurezza delle imprese affidatarie e sub affidatarie. Pertanto, l'impresa

affidataria deve esigere dal committente la predisposizione del PSC e/o del DUVRI nei casi in cui tali documenti sono obbligatori.

3.13 Quando le caratteristiche di un ponteggio metallico rispettano quanto indicato nel Libretto delle Istruzioni del Fabbricante è necessario procedere alla stesura del PIMUS?

Sì, il Piano di montaggio uso e smontaggio ponteggi (PIMUS) deve essere redatto in tutti i casi di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi metallici.

3.14 A quali enti si deve richiedere il DURC e quali informazioni deve contenere?

Il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) viene rilasciato da:

- a) INPS;
- b) INAIL;
- c) Casse Edili (nel settore edile).

Secondo l'articolo 4 del Decreto del Ministero del Lavoro del 24.10.2007 il DURC deve contenere:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- b) l'iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
- c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
- d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
- e) la data di rilascio del documento;
- f) il nominativo del responsabile del procedimento.

3.15 A quale normativa risultano soggetti i ponteggi a piani auto sollevanti?

Con circolare del Ministero del Lavoro n. 39 del 15 maggio 1980, su conforme parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro - i ponteggi a piani auto sollevanti (non i ponti sviluppabili) sono stati considerati soggetti alla disciplina autorizzativa di cui all'art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164. In passato quindi sono stati nel tempo autorizzati dal Ministero del Lavoro come ponteggi e ad essi sono state applicate le norme previste per i ponteggi metallici fissi. Non vi è dubbio invece che si tratti di macchine soggette alla Direttiva Macchine (oggi recepita con il D.lgs. 17/10) e al titolo III del DLgs 81/08.

Il Ministero è nuovamente intervenuto sulla questione con la circolare 30 del 3/11/2006 nella quale si legge "Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro auto sollevanti e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell'avviso che non trovano attuazione né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006".

D'altra parte la disciplina richiamata contenuta nel D.lgs. 81/08 si riferisce oggi ai c.d. ponteggi fissi.

In conclusione, si ritiene che i c.d. ponteggi a piani sollevati siano da considerare attrezzature di lavoro disciplinate dal Titolo III del D.lgs.81/08, soggette alla

Direttiva macchine, devono essere installati conformemente alle istruzioni d'uso del fabbricante, da parte di lavoratori per i quali è richiesta una specifica informazione, formazione e addestramento (art. 73), e tali attrezzature devono essere sottoposte a verifiche periodiche (art. 71, comma 11 e allegato VII).

3.16 Nel caso di nuova costruzione di un edificio residenziale plurifamiliare è necessario installare le cosiddette "linee vita"?

Nell'ambito di una nuova costruzione il Coordinatore della sicurezza nella relazione del fascicolo dell'opera di cui all'art. 91 comma 1 lettera B del D.lgs. 81/08 deve individuare le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie per interventi di manutenzione. (Cfr. 3.7)

3.17 In un cantiere di opera pubblica, con lavorazioni affidate ad un'unica impresa, è stato redatto il piano di sicurezza sostitutivo.

Successivamente, è stato autorizzato un subappalto e le imprese sono diventate 2. L'ente quindi nomina il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. A questo punto, il coordinatore deve:

- verificare la completezza del PSS e aggiungere la stima degli oneri della sicurezza;**
- fare un PSC ex novo?**

La ditta che aveva preparato il PSS, deve trasmettere anche il POS?

Deve redigere il PSC di cui è responsabile. Nel fare ciò può evidentemente tenere conto del PSS già redatto (e quindi assumerlo in tutto o in parte a secondo del giudizio che ne dà). L'impresa deve comunque redigere il proprio POS che dovrebbe avere, ex Allegato XV, contenuti diversi rispetto al PSS.

3.18 Sono validi i corsi di aggiornamento per CSP e CSE di cui al D.lgs. 81/08, Allegato XIV, erogati in modalità FAD?

La questione della validità della FAD è controversa, si può ritenere che quando il legislatore ha voluto prevedere questo tipo di modalità formativa lo ha espressamente indicato. Ad esempio, per i corsi di aggiornamento per RSPP, l'accordo 26/1/2006, punto 3, ha stabilito che gli stessi possano essere effettuati anche con modalità di formazione a distanza. Per quanto attiene i corsi di aggiornamento per CSE e CSP, l'allegato XIV al D.lgs. 81/08 invece non fornisce tale indicazione ma stabilisce che l'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni e seminari con un numero massimo di 100 partecipanti. In definitiva, per i corsi di aggiornamento per CSP e CSE il legislatore non ha indicato la modalità FAD.

3.19 Nelle organizzazioni mediamente complesse il Datore di Lavoro delega (seguendo l'art. 16) le attività, tra cui i compiti dell'art. 97, al Delegato (normalmente il Direttore di Cantiere). In cantieri di una certa dimensione o quando si hanno più cantieri da seguire il Delegato si fa "aiutare" dal "preposto" per il controllo delle ditte terze art. 97: verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché il coordinamento degli interventi di cui agli art. 95-96. Il

“preposto” nella ns. organizzazione esegue, oltre ai compiti disciplinati dagli art. 19-96, i controlli sulle ditte terze esecutrici “in nome e per conto ” del Delegato senza la formalizzazione scritta di tale incarico. È necessario formalizzare il ruolo di controllo da parte dei “preposti” sulle ditte terze (compito del DL da noi delegato al Dirigente con procura notarile)?

Gli obblighi di cui all’art. 97 sono posti a carico di datore di lavoro e del dirigente. Gli obblighi del Datore di lavoro possono essere trasferiti con delega (ed eventuale subdelega) a persona competente nelle forme dell’art. 16. Il soggetto delegato risponde nel suo ruolo di datore di lavoro delegato. Il preposto, ancorché menzionato nel comma 3 ter dell’art. 97, non è destinatario dell’obbligo specifico, ma può essere investito, nell’ambito aziendale, con semplice ordine di servizio, di compiti operativi a supporto dell’azione del dirigente e del datore di lavoro che rimangono responsabili dell’obbligo.

3.20 Porgo una domanda in merito alla trasmissione della notifica preliminare all’amministrazione concedente ex art. 90 comma 9 lettera c del D.lgs. 81/08: il Committente/Responsabile dei lavori ha l’obbligo di inoltrare all’ufficio tecnico comunale sia la notifica effettuata prima dell’inizio dei lavori sia tutti gli aggiornamenti della notifica effettuati in corso d’opera? oppure è sufficiente protocollare solamente la prima notifica, prima dell’inizio delle opere?

L’art. 90, comma 9 stabilisce che il committente o il RdL “trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99”.

L’articolo 99 invece stabilisce che «Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti ...» Quindi letteralmente di aggiornamenti si parla solo nell’art. 99 in relazione all’invio della notifica e per l’appunto dei suoi aggiornamenti all’Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti.

Tuttavia, si ritiene opportuno trasmettere anche all’amministrazione concedente copia delle modifiche alla notifica.

3.21 La Linea Vita in Regione Piemonte è obbligatoria?

La Regione Piemonte, con la modifica all’art. 15 della LR 20/09, avvenuta con l’art. 86 comma 14 della Legge Regionale n. 3 del 25/03/2013, BURP 28/03/13, ha disposto l’obbligo di installazione di misure di prevenzione e protezione di tipo permanente in dotazione all’opera per le nuove costruzioni con tetti con h della linea di gronda > 3 m, per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione che interessano la copertura (> 3 m) con interventi strutturali. Tali misure possono essere costituite da linee vita, ganci di ancoraggio, parapetti fissi attorno alla copertura, predisposizione di un ponteggio o parapetti provvisori. (Cfr. 3.7)

3.22 Chi deve progettare la Linea Vita?

Si può parlare di diversi livelli di progettazione:

- progettazione dell'accesso e della tipologia di dispositivi da installare, ad esempio a cura del coordinatore per la progettazione o esecuzione (per stesura e aggiornamento fascicolo); il CSP - CSE dovrà, ad esempio, prevedere delle prove di collaudo del sistema secondo 795 e prescrivere l'adesione alle istruzioni per l'uso del produttore; in assenza di prove, la 795 prevede un calcolo da parte di ingegnere che attesti che tutti gli ancoraggi strutturali siano in grado di sopportare il doppio della forza massima prevista.

- progettazione della linea vita da parte del costruttore; se questo intende seguire la UNI EN 795, deve attenersi alla normativa tecnica di riferimento per la produzione, commercializzando prodotti conformi alla stessa.

Per maggiori chiarimenti si rimanda al regolamento tecnico di cui al quesito 3.7.

3.23 Chi può montare una Linea Vita?

Un installatore in possesso di idoneità tecnico professionale, secondo l'art. 90 comma 9 e allegato XVII del D.lgs. 81/08, che, per la parte di propria competenza (seguendo il progetto), ne risponde ai sensi dell'art. 24 del decreto stesso.

3.24 Chi deve verificare una Linea Vita?

La verifica finale fa parte della corretta installazione e quindi è di competenza dell'installatore. Sulle verifiche successive occorre fare riferimento alle indicazioni fornite dal costruttore nelle istruzioni d'uso.

3.25 Scrivo per chiedere un chiarimento in merito al corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza e alla validità dei corsi a distanza (FAD). Alcuni Ordini professionali non garantiscono di riconoscere la validità dei corsi svolti con questa modalità, sostenendo che questa fattispecie non è specificata nell'allegato XIV del D.lgs. 81/08.

Diversamente da quanto avviene per gli aggiornamenti per RSPP, datori di lavoro, lavoratori dove l'e-learning è esplicitamente previsto, per l'aggiornamento dei coordinatori l'Allegato XIV non prevede tale modalità (si specifica solo la partecipazione a convegni e seminari). Si ritiene, pertanto, che per l'effettuazione degli aggiornamenti con tale modalità sia necessario un provvedimento ad hoc come avvenuto per altre categorie con gli Accordi Stato Regioni.

3.26 In un'opera pubblica di sistemazione urbana (pavimentazioni stradali, illuminazione pubblica e arredo urbano) in cui sono professionista esterno nominato Direttore dei Lavori e CSE, la Stazione Appaltante mi ha richiesto la redazione del DUVRI da affiancare al già redatto PSC, per far fronte a quanto previsto dall'art. 26 comma 3 del D.lgs. 81/08. A tal proposito avrei una serie di quesiti da porre.

Il DUVRI non è un documento che eventualmente dovrebbe essere consegnato al CSE e non da lui redatto?

Anche se fosse effettivamente il CSE a dover/poter redigere il DUVRI, che tipo di interferenze esso dovrebbe contemplare?

Le interferenze derivanti dall'ingresso in cantiere delle ditte addette alla manutenzione ordinaria? Tali interferenze sono attualmente gestite nel cantiere in oggetto con specifiche riunioni di coordinamento e relativi verbali che sanciscono di volta in volta le regole e le procedure da seguire nel corso dell'esecuzione.

Le interferenze derivanti dall'ingresso in cantiere del RUP per eventuali sopralluoghi? Ma essendo la supervisione dei cantieri una delle mansioni ordinarie proprie dei RUP, tali rischi non dovrebbero già essere contemplati all'interno del DUVRI già redatto dall'Amministrazione Pubblica?

Un'ultima considerazione mi porta a pensare che se si dovesse effettivamente redigere un DUVRI per ogni cantiere di opere stradali, ci si troverebbe in presenza di una molteplicità di DUVRI relativi alla medesima Amministrazione Pubblica facendo così venire meno il requisito di unicità che tale documento dovrebbe avere.

Vi chiedo pertanto cortesemente un chiarimento relativamente alla necessità di DUVRI all'interno dei cantieri temporanei di opere stradali e in merito all'obbligo di redazione del medesimo da parte del CSE.

La redazione del DUVRI non è compito del CSP/CSE, ma del datore di lavoro committente. Se le attività del cantiere interferiscono con altre attività in appalto il DUVRI dell'amministrazione deve essere aggiornato anche con la collaborazione del CSE, ma sempre da parte del datore di lavoro committente per la parte di sua competenza. Eventualmente il CSE potrebbe dover aggiornare il PSC in ragione dell'attività di coordinamento con le attività extracantieristiche interferenti.

3.27 Vi chiedo un chiarimento relativo ai corsi di aggiornamento di 40 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri. Se l'attestato di aggiornamento effettuato risale al 2011, il quinquennio per il prossimo aggiornamento scade nel 2016 o in ogni caso la data di riferimento è il 15 maggio 2013 e quindi la scadenza è il 2018?

Il primo quinquennio decorre dall'entrata in vigore del decreto 81 per chi era già abilitato, mentre decorre dalla data di abilitazione per quelli che hanno ottenuto tale abilitazione dopo l'entrata in vigore del decreto (15 maggio 2008). Il quinquennio successivo al primo decorre dalla scadenza del primo.

3.28 Dobbiamo eseguire dei lavori di impermeabilizzazione di un fabbricato per civile abitazione, il cui tetto è piano senza parapetti con accesso da cassa di scale, al quinto piano. La impresa aggiudicataria del lavoro, come abbiamo scoperto è una ditta individuale senza iscrizione alla cassa edile. Ci risulta che provvede ad assumere persone solo per gli appalti che si aggiudica, senza averne di fissi.

Come possiamo tutelarci? Quali documenti dobbiamo richiedere?

Per gli aspetti di iscrizione alla cassa edile può rivolgersi direttamente a loro. Per i lavori edili dovrà essere effettuata la verifica dell'idoneità tecnico professionale secondo i contenuti dell'art. 90 comma 9 e dell'allegato XVII del D.lgs. 81/08, che riportano una guida dettagliata degli adempimenti a carico del committente. Nel caso specifico, in relazione all'entità dei lavori occorre innanzitutto verificare

se l'intervento sarà eseguito dal solo titolare o anche da lavoratori terzi, nel primo caso il soggetto sarebbe un lavoratore autonomo, nel secondo si configurerebbe un'impresa con relativi obblighi.

3.29 All'entrata in vigore del D.lgs. 494/96 svolgevo da oltre 5 anni le funzioni necessarie per avere i requisiti di CSE e CSP, al 15 maggio 2013 scadono i termini per l'aggiornamento quinquennale; ho letto sul sito dell'Ordine Architetti di Torino che fino al completamento delle 40 ore successivamente al 15 maggio sono sospese le funzioni e vorrei sapere se è corretta questa indicazione.

Sicuramente dopo il 15/5/13, in assenza del prescritto aggiornamento, il soggetto non può accettare incarichi di CSP/CSE e cessa dagli incarichi in corso. In ordine al recupero di tali crediti la norma tace e vi sono interpretazioni diverse da parte di ordini e collegi professionali.

Al momento si può solamente segnalare che, in riferimento all'analogo obbligo di aggiornamento richiesto per il ruolo di ASPP/RSPP, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio Atti n. 153/CSR del 25/7/2012 ha previsto che tali soggetti possano recuperare l'operatività completando, sia pure in ritardo, l'aggiornamento richiesto. Sebbene tale norma non sia direttamente applicabile ai CSE/CSP, la stessa può fornire, per analogia, un quadro dell'orientamento sin qui seguito (a tal proposito si veda l'Interpello del Ministero del Lavoro n. 17/2013).

3.30 In un cantiere edile un'impresa può far lavorare delle persone con contratto di prestazione occasionale per lavori di manovalanza senza attestati di formazione?

Fatta salva la regolarità del rapporto di lavoro per la quale si rimanda alla direzione territoriale del lavoro, i lavoratori in questione rientrano nella definizione di cui all'art. 2 del decreto 81/08, pertanto, nei confronti degli stessi devono essere assicurate dal datore di lavoro tutte le tutele previste, compresa una adeguata informazione, formazione e, quando previsto, addestramento in materia, nonché la sorveglianza sanitaria.

3.31 In un nostro cantiere in provincia di Torino, in cui stiamo ultimando una palazzina di due piani, durante la costruzione del tetto è stata posata una linea vita sul colmo. Vorrei sapere se possiamo procedere ad installare i pannelli solari (una giornata circa di lavoro con due operatori), avvalendoci soltanto della linea vita o se dobbiamo realizzare un ponteggio con parapetto ?

Nel tentativo di fornire una risposta completa al quesito posto, è corretto analizzare di seguito gli obblighi del datore di lavoro dettati dal D.lgs. 81/08 e smi in relazione ai lavori temporanei da svolgere in quota, citati nel Titolo IV, capo 2.

Il primo riferimento è quello all'art. 111 comma 1, che, nel caso di lavori temporanei in quota, prevede un obbligo di "scelta" in capo al datore di lavoro delle attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere (nel tempo) condizioni di lavoro sicure. L'attività di "scelta" è evidentemente subordinata ad un processo di valutazione dei rischi che tenga conto dei criteri dettati nelle lettere A e B seguenti,

ovvero della priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale (A) e alle dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti (... B). La prima osservazione è che la normativa attribuisce alle misure di protezione collettiva (come già indicato nelle misure generali di tutela dell'art. 15 comma 1 lettera I) un "valore" di sicurezza maggiore rispetto alle misure di protezione individuale, tanto da considerare l'adozione delle prime prioritaria rispetto alle misure di protezione individuali. In poche parole nei lavori in quota, la normativa afferma che nella "valutazione del rischio" bisogna dare priorità all'utilizzo di ponteggi o parapetti provvisori piuttosto che a imbracature di sicurezza collegate a idonei punti di ancoraggio. La scelta in favore ai dispositivi di protezione collettiva per i lavori in quota è anche dettata dalle disposizioni dettate dall'art. 148 del decreto, relativamente ai lavori "speciali" da eseguire sulle coperture.

Nonostante questo principio, si ritiene che non possa comunque essere esclusa la possibilità di utilizzo di misure di protezioni individuali per i lavori in quota, in quanto espressamente previste dall'art. 115 comma 1, laddove viene indicato che quando nei lavori in quota non sono state adottate misure di protezioni collettive, è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione individuale. Estrema applicazione di questa "deroga" si ha appunto con le disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.

Si segnala che l'impiego di dispositivi di protezioni individuali contro le cadute dall'alto, è comunque subordinato al possesso di requisiti specifici quali ad esempio, quelli di formazione ed addestramento ed idoneità degli addetti con predisposizione di procedure da adottare anche in caso di emergenza e di soccorso. Si consideri altresì che l'evoluzione normativa di varie regioni italiane, tra le quali la Toscana, il Veneto, la Lombardia, la Sicilia, l'Umbria, la Liguria, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino e la Provincia di Bolzano, ecc. compresa la Regione Piemonte con la modifica alla LR 20/2009, con l'obiettivo di tutelare i lavoratori che operano in quota, hanno, con disposizioni diverse, previsto l'adozione di misure di protezione in dotazione all'opera da utilizzare proprio con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali. Per la Regione Piemonte i requisiti delle misure di protezione in dotazione all'opera, anche per la realizzazione di impianti con pannelli per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono demandati ai contenuti del Regolamento, attualmente non ancora pubblicato. L'evoluzione tecnica degli ultimi anni inoltre, ha portato sul mercato la disponibilità di vari tipi di soluzioni per la protezione degli addetti ai lavori in quota, quali punti di ancoraggio, linee vita, funi, dispositivi retrattili, imbracature, assorbitori di energia, ecc. costruiti in adempimento alla normativa tecnica specifica.

Tornando al processo di valutazione dei rischi citato, si demanda, in conclusione, l'adozione delle corrette misure di prevenzione e protezione contro il rischio di caduta dall'alto, alle scelte del datore di lavoro per ciascun singolo caso, considerando appunto le priorità dettate dall'art. 111 comma 1 A, ma anche, ad esempio, la durata dell'intervento (limitato tempo di esposizione), lo stato di formazione, di abilitazione e di idoneità dei propri lavoratori, le misure di protezione presenti sull'edificio e le sue caratteristiche (tipologia copertura, pendenze, ecc) e la possibilità di adozione di adeguate misure da adottare in caso di emergenza. (Nel caso di specie, ad esempio, la soluzione prospettata potrebbe non essere adeguata se la linea di ancoraggio fosse stata progettata solo per l'utilizzo da parte di un numero di lavoratori inferiore a quello richiesto per la posa dei pannelli e per le misure di emergenza).

Qualora sussistessero tutte le condizioni favorevoli sopraindicate, l'utilizzo delle linee vita e dei punti di ancoraggio sulla copertura per l'installazione dei pannelli fotovoltaici potrebbe ritenersi giustificato in vece di altri sistemi, ovviamente il processo di valutazione dovrà essere esplicitato nel piano operativo di sicurezza, redatto per i lavori in esame.

3.32 Chi ha regolarmente svolto un corso per addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi, può essere esonerato alla formazione e addestramento per l'utilizzo dei DPI di III categoria contro le cadute dall'alto (Art. 77 c. 5 D.lgs. 81/08)?

Si ritiene che il corso per ponteggiisti non esoneri il datore di lavoro dall'obbligo di far fare addestramento sull'uso dei DPI anticaduta. I soggetti sono diversi, le procedure, le attrezzature e le circostanze possono essere diverse. Ciononostante il datore di lavoro potrà considerare il possesso del requisito formativo quale elemento di base per definire il programma dell'addestramento.



4. SEGNALETICA DI SICUREZZA, MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, VIDEOTERMINALI – TITOLI V,VI, VII (ARTT. 161-180)

4.1 Come devono essere etichettate le tubazioni visibili che servono a contenere o trasportare sostanze pericolose utilizzate nei luoghi di lavoro in considerazione dell'entrata in vigore del regolamento cd CLP (Classification, Labelling and Packaging) sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele pericolose?

L'allegato XXVI del D.lgs. 81/08, che indica le prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni contenenti sostanze o preparati pericolosi, già prevede nel richiamo alle successive modifiche e integrazioni alle normative del settore, l'applicazione del Regolamento comunitario CLP. Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota Prot. 15/VI/0014877/MA001.A001 del 30/06/11 – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro – Div. VI ha impartito le prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni dei regolamenti europei sulla "chimica", tra cui il Regolamento CLP, nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.lgs. 81/08, Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni"), indicando che potranno coesistere, almeno fino a quando il regolamento CLP non sarà a regime (1° giugno 2015), la segnaletica di sicurezza in base agli allegati del D.lgs. 81/08 e quella afferente alle nuove prescrizioni CLP, senza dimenticare i decreti legislativi attualmente in vigore n. 52/97 e 65/2003.

4.2 Considerato che nel D.lgs. 81/08 si fa riferimento a molteplici metodologie per la valutazione dei rischi da MMC, è corretto interpretare che tali metodi non siano obbligatori ma che l'azienda possa utilizzare solo i fattori che sono indice di rischio nella movimentazione e analizzare quelli senza ricorrere obbligatoriamente a NIOSH, MAPO o altro?

Secondo quanto previsto dal titolo VI del D.lgs. 81/08, il DL valuta le situazioni di rischio in materia di MMC e adotta le conseguenti azioni di prevenzione tenendo conto delle indicazioni di cui all'allegato XXXIII. Il ricorso a buone prassi e a linee guida non è un obbligo tassativo ma, come indicato dall'art. 168, comma 3 del Decreto 81, un semplice criterio di riferimento.

4.3 È corretto eseguire la valutazione dei rischi per soggetti "giovani" e "anziani" considerando per loro una massa di riferimento specifica (maschi: 20kg; femmine: 15 kg) ridotta rispetto a quella standard? Oppure è preferibile non eseguire per queste categorie una valutazione del rischio specifica e tenere conto dell'invecchiamento individuale unicamente nell'ambito della formulazione del giudizio di idoneità da parte del medico competente?

Nell'ambito della valutazione dei rischi, si ritiene opportuno prevedere per questi soggetti l'attivazione di misure di tutela, a partire da indici di sollevamento più bassi rispetto agli altri. Si ritiene altresì che i valori limite di sollevamento per età e sesso vadano intesi come rigidi, secondo lo schema seguente:

maschi 18-45 anni: 25 kg

maschi <18 o >45 anni: 20 kg

donne 18-45 anni: 20 kg

donne <18 o >45 anni: 15 kg

Le masse di riferimento possono essere considerate come il peso massimo sollevabile in condizioni ideali. Chiaramente questi limiti vanno pesati per le condizioni di sollevamento e per frequenza e durata, secondo le indicazioni del NIOSH (Lifting equation). Il superamento di tali pesi durante i sollevamenti, anche occasionali, è un indicatore della possibile presenza di criticità nelle operazioni svolte: in queste condizioni non può essere assicurata la protezione per almeno il 90% della relativa popolazione di riferimento. Si noti che sia nello standard ISO 11228-1 che nella norma UNI EN 1005-2 tali masse di riferimento non sono considerate come limiti invalicabili bensì come indicatori di protezione minima delle varie popolazioni. Infatti, masse superiori anche ai 25 Kg sono elencate per popolazioni lavorative definite particolari: in

queste condizioni, peraltro frequenti in certe mansioni (ad esempio le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ecc...), risulta necessario ricorrere a diverse misure per mantenere sotto controllo il livello di rischio (es. ausili, procedure organizzative, formazione, sorveglianza sanitaria, ecc...). Rimane comunque inalterato il concetto che il superamento di tali soglie diviene un indice importante di situazione a rischio.

4.4 Le azioni di sollevamento gravose svolte con l'intervento di 2 addetti, che sono piuttosto frequenti, non sono trattate dalla ISO 11228. In tal caso, è corretto eseguire la valutazione utilizzando l'equazione 4.3.3.2.1 della EN 1005-2, o l'equazione A.7.2 della ISO 11228-1, che tengono conto di questi aspetti specifici?

Sì, è corretto. Mentre l'originale formula del NIOSH non prevede moltiplicatori aggiuntivi nel caso in cui il sollevamento venga effettuato da 2 operatori, sia la norma EN 1005-2 che lo standard ISO 11228-1 prevedono interventi correttivi degli indici di sollevamento quando questo sia effettuato da due o più lavoratori contemporaneamente. I differenti metodi di approccio delle due norme, anche se utilizzano metodi matematici diversi, non presentano sostanziali difformità, sottolineando entrambe la necessità di introdurre dei riduttori dell'indice finale, quando il sollevamento avvenga con queste modalità.

4.5 Un indice di sollevamento (equazione A.7.2 della ISO 11228-1) pari a 1 può essere considerato un "valore di azione" analogo a quello ex art. 201 del D.lgs. 81/08? In tal caso, è possibile considerare quale "valore limite di esposizione" un indice di sollevamento pari a 3? Oppure occorre considerare un indice di sollevamento pari a 1 come un "valore limite di esposizione"?

Si ritiene che per l'indice di sollevamento, il valore di 0.85, piuttosto che quello di 1, dovrebbe essere considerato il livello di azione oltre il quale sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria; infatti, data la variabilità del livello di esposizione presente in molte attività lavorative, anche se considerate omogenee, è probabile che la valutazione del rischio sia affetta da una discreta incertezza, che consiglia di considerare potenzialmente esposti anche lavoratori con un livello di esposizione borderline. Al contrario, un valore pari a 3 costituisce il valore limite di esposizione.

4.6 Come deve essere organizzato un ufficio di un'azienda industriale in cui i lavoratori, non utilizzando il videoterminale in modo sistematico e abituale per almeno venti ore alla settimana, non rientrano nella definizione di "lavoratori addetti al videoterminale" di cui all' art. 173 del D.lgs. 81/08?

Il comma 3 dell'art. 174 "Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti" del D.lgs. 81/08, prevede, indipendentemente dalla presenza dei cd "lavoratori addetti al videoterminale" così come definiti dalla norma (art. 173), che i posti di lavoro vengano comunque organizzati e predisposti in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV del citato Decreto.



5. AGENTI FISICI, SOSTANZE PERICOLOSE, AGENTI BIOLOGICI, PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE – TITOLI VIII, IX, X, XI (ARTT. 181-297)

5.1 L'articolo 201 del Decreto 81/08, relativo ai valori limite di esposizione e valori d'azione inerenti il rischio vibrazioni, stabilisce anche valori limite su «periodi brevi». Cosa si intende per periodi brevi?

I valori limite di esposizione su periodi brevi (20 m/s² per HAV e 1,5 m/s² per WBV) sono valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio e sono desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria sulle vibrazioni (le proposte di Direttiva 93/C77/02 e 94/C230/03) che utilizzavano il termine "... in pochi minuti". Premesso che i valori limite su tempi brevi sono comunque valori RMS, in attesa di ulteriori approfondimenti di natura tecnico-normativa si ritiene che per "periodi brevi" si debba intendere un valore di a_w che corrisponda al minimo tempo di acquisizione statisticamente significativa delle grandezze in indagine. Con la strumentazione attualmente disponibile tali tempi corrispondono ad almeno 1 minuto per HAV (Hand Arm Vibration) e almeno 3 minuti per WBV (Whole Body Vibration).

5.2 Un distributore di carburante (benzina, gasolio e gpl) deve tenere il registro degli esposti ai cancerogeni?

Ai sensi dell'articolo 236 del D.lgs. 81/08, il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 242). Gli stessi lavoratori sono iscritti nel registro degli esposti (art. 243).

5.3 Vorrei sapere cosa dice la legge per lo smaltimento dell'eternit. Un proprietario che non rimuove la copertura in eternit del suo capannone deve comunicarlo al comune?

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per se un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto. Il problema sorge quando i materiali contenenti amianto (MCA) sono danneggiati. Le situazioni di pericolo per la salute in relazione a MCA si possono riassumere nel seguente modo:

- danneggiamento per azione degli occupanti o per interventi manutentivi;
- deterioramento per effetto di fattori esterni (vibrazioni, infiltrazioni d'acqua, correnti d'aria);
- deterioramento per degrado spontaneo;
- materiali danneggiati o deteriorati o materiali friabili in prossimità di sistemi di ventilazione.

In queste le situazioni si determina la necessità di un'azione specifica, da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell'ambiente. I provvedimenti possibili possono essere:

- restauro dei materiali: quando le zone di danneggiamento sono di scarsa estensione (inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell'area interessata);

- intervento di bonifica mediante rimozione, incapsulamento o confinamento dell'amianto. La bonifica può riguardare l'intera installazione o essere circoscritta alle aree dell'edificio o alle zone dell'installazione in cui si determina un rilascio di fibre.

E' obbligo del proprietario valutare le condizioni di degrado dei MCA secondo quanto previsto dal DM 6/9/1994, attuando un programma di controllo e manutenzione e agendo di conseguenza con gli eventuali interventi necessari alla messa in sicurezza dei MCA. Eventuali situazioni di pericolo possono essere segnalate al Sindaco del proprio comune di residenza.

Si ritiene inoltre che se il capannone occupa un'attività lavorativa che rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 81/08 il Datore di Lavoro nell'ambito dell'attività di valutazione dei rischi, sulla base dello stato dei materiali valutati ai sensi del DM 06/09/94, valuta il rischio di esposizione dei lavoratori eventualmente anche con monitoraggi ambientali (es. se i materiali contenenti amianto sono a vista all'intradosso).

5.4 Qual è il corso minimo che devono sostenere i lavoratori addetti alla rimozione e smaltimento amianto? Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h, della Legge 257/92?

Si deve fare riferimento all'art. 10 del DPR 8/8/1994 - Predisposizione di specifici corsi di formazione professionale e rilascio di titoli di abilitazione, che applica le previsioni dell'art. 10 c. 2 lett. h) della Legge 257/92. Ciò è ribadito all'art. 258 c. 2 del D.Lgs. 81/08. 1. I corsi di formazione vengono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti: a) operativo, rivolto ai lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica; b) gestionale, rivolto a chi dirige sul posto le attività di rimozione, smaltimento e bonifica. 2. I corsi di livello operativo sono mirati all'acquisizione della sensibilizzazione alla sicurezza e della consapevolezza del rischio, nonché all'uso corretto dei sistemi di protezione e al rispetto delle procedure operative. Devono prevedere la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto; b) sistemi di prevenzione con particolare riguardo all'uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria; c) finalità del controllo sanitario dei lavoratori; d) corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica e smaltimento. 3. I corsi destinati al livello operativo hanno una durata minima di trenta ore. 4. I corsi di livello gestionale sono differenziati per gli addetti alle attività di bonifica (rimozione o altre modalità) di edifici, impianti, strutture, ecc. coibentati con amianto e per gli addetti alle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto. 5. Tali corsi comprendono anche le responsabilità e i compiti della direzione delle attività, i sistemi di controllo e di collaudo, i criteri di scelta dei sistemi di protezione. Prevedono la trattazione almeno dei seguenti argomenti: a) rischi per la salute causati dall'esposizione a fibre di amianto; b) normative per la protezione dei lavoratori e la tutela dell'ambiente: obblighi e responsabilità dei diversi soggetti, rapporti con l'organo di vigilanza; c) gestione degli strumenti informativi previsti dalle norme vigenti; d) metodi di misura delle fibre di amianto; e) criteri, sistemi

e apparecchiature per la prevenzione dell'inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori: isolamento delle aree di lavoro, unità di decontaminazione, estrattori e sistemi di depressione; f) mezzi di protezione personale, ivi compresi loro controllo e manutenzione; g) corrette procedure di lavoro nelle attività di manutenzione, controllo, bonifica e smaltimento; h) prevenzione e gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza. 6. I corsi destinati al livello gestionale hanno una durata minima di cinquanta ore. 7. Il rilascio dei relativi titoli di abilitazione avviene da parte delle regioni o province autonome previa verifica finale dell'acquisizione degli elementi di base relativi alla sicurezza e alla prevenzione del rischio da amianto con riferimenti specifici all'attività cui saranno addetti i discenti...

5.5 Quali sono le disposizioni sulla valutazione del rischio chimico e sulle schede di sicurezza delle sostanze pericolose?

Il Regolamento UE n. 453 del 20 maggio 2010, modificando l'Allegato II del REACH, ha disposto la modifica delle schede dati di sicurezza delle sostanze pericolose prevedendo tra l'altro l'indicazione della doppia classificazione (CLP e Direttiva 67/548/CEE). Pertanto, anche le imprese nella VdR dovranno tenere conto dei nuovi criteri di classificazione delle sostanze pericolose. Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare 14877 del 30/06/2011 ha impartito le prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche), del Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio delle sostanze e miscele pericolose) e del Regolamento 453/2010, inerente il contenuto delle schede dati di sicurezza, nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.lgs. 81/08 e smi, Capo I "protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni").

5.6 Stiamo provvedendo a redigere per alcune aziende il Documento di Valutazione dei Rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni (in particolare trattasi di utilizzo di MDI per la schiumatura delle vasche frigorifere), sulla base di rilevazioni ambientali condotte negli ambienti produttivi. L'MDI (diisocianato di 4,4'-metilendifenile) è stato recentemente classificato come R40. Occorre redigere il registro degli esposti o quest'ultimo deve essere esclusivamente compilato in presenza di sostanze classificate come R45, R46 e/o R49?

Nel caso prospettato, il prodotto, essendo classificato come R40, rientra nei cancerogeni di terza categoria (CE). A tali sostanze non si applica il capo secondo del Titolo IX del Decreto 81/08 e smi.

5.7 La circolare del Ministero del Lavoro del 25.01.2011 (Orientamenti pratici per la determinazione delle Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità - ESEDI- all'amianto) non contempla le attività lavorative che potrebbero avere un'esposizione indiretta all'amianto, poiché non direttamente coinvolto nel ciclo produttivo. Intendiamo, ad esempio, le varie mansioni operanti in fabbricati industriali in cui è presente contro soffittatura in fibro-cemento contenente amianto: oltre ad un

monitoraggio periodico finalizzato alla quantificazione e verifica dei limiti, come può essere valutata, in ambito di valutazione dei rischi, l'esposizione di tali mansioni?

Oltre alla verifica periodica dei livelli di esposizione occorre prevedere la verifica periodica dello stato di degrado dei MCA e provvedere alla manutenzione degli stessi e/o intraprendere altre misure, che possono derivare dalla specifica valutazione del rischio (tra le quali la bonifica).

5.8 Devo compilare il registro per lavoratori esposti al fumo passivo, sapendo che le sostanze cancerogene presenti sono benzene e IPA, vorrei sapere se nel quadro B e nel modulo dei dati individuali del registro degli esposti si inserisce la concentrazione delle singole sostanze cancerogene (benzene, IPA ed eventualmente nicotina se opportuno) o si può indicare solamente fumo passivo come miscela di più sostanze?

Tecnicamente si ritiene che debba essere inserita la concentrazione delle singole sostanze cancerogene.

5.9 Sono un RSPP di una azienda metalmeccanica che usa modestissime quantità di sostanze pericolose: solventi, colle, grassi, oli. Ho eseguito la valutazione del rischio chimico e mi sembra di ricordare che l'aggiornamento va effettuato ogni tre anni ma non trovo questa indicazione su alcuna normativa.

L'aggiornamento della valutazione del rischio chimico per la presenza/uso di agenti chimici pericolosi (Capo I del Titolo IX del D.lgs. 81/08 e smi) va effettuato, ai sensi dell'articolo 223, comma 7 del citato decreto, periodicamente e comunque in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. In presenza/uso di agenti cancerogeni o mutageni (Capo II del D.lgs. 81/08 e smi), l'aggiornamento della valutazione, ai sensi dell'articolo 236, comma 5 del decreto, fatta salva una nuova valutazione in caso di modifiche significative del processo produttivo, va effettuata, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione.

5.10 In materia di valutazione del rischio da atmosfere esplosive e classificazione delle aree, è obbligatorio l'utilizzo della norma EN 1127-1 e delle norme e guide EN 60079-10 e CEI 31-35 e CEI 31-56?

Le norme armonizzate sono di adozione volontaria e costituiscono presunzione di conformità. L'adozione di standard diversi richiede la dimostrazione della loro pari efficacia.

5.11 Alcune aziende agricole vorrebbero avere conferma che la valutazione rumore va effettuata ogni 4 anni, mentre la valutazione del rischio legato all'esposizione delle vibrazioni va effettuata ogni qual volta cambiano le condizioni di esposizione, ma senza una periodicità specifica. E inoltre: sono sufficienti le misurazioni fornite dalla casa madre al momento dell'acquisto del mezzo oppure le rilevazioni rumore e vibrazioni

vanno ripetute con il trattore fermo oppure ancora con il trattore stesso e la macchina operatrice in lavorazione su superfici diverse?

L'art 181 comma 2 del D.lgs. 81/08 stabilisce che la valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale. Per quanto riguarda il rumore la valutazione deve prevedere delle misure fonometriche laddove si possa fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possono essere superati nelle condizioni operative. Per le vibrazioni la valutazione può essere valutata e misurata in base alle disposizioni dell'all. 35 del D.lgs. 81/08.

5.12 E' stato pubblicato il nuovo metodo di valutazione del rischio da agenti chimici della Regione Piemonte?

Al fine di supportare i soggetti della prevenzione nel portare a termine il percorso valutativo nel rispetto del dettato normativo ricavando, fra l'altro, utili indicazioni per la predisposizione delle misure di prevenzione, il gruppo di lavoro regionale sul rischio da agenti chimici e cancerogeni ha rivisitato il metodo di valutazione del rischio da agenti chimici. Il nuovo modello è stato approvato con DD n. 847 del 29/10/2013 ed è disponibile nel sito della Regione Piemonte:

<http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/index.php/sicurezza>

La revisione è stata effettuata con lo scopo di aggiornare il metodo sia tenendo conto delle importanti modifiche normative, che considerando anche significativi elementi di criticità che sono emersi dopo alcuni anni di applicazione dei metodi ad algoritmo in generale. L'impianto complessivo rimane simile al precedente modello, ma con modifiche e importanti integrazioni derivanti, fra l'altro, da un'ampia revisione della letteratura tecnico-scientifica sull'argomento e tenendo conto anche delle indicazioni emerse da un'analisi critica di metodi simili utilizzati in altri paesi europei.

5.13 Relativamente al recente aggiornamento del modello applicativo proposto per la valutazione del rischio da agenti chimici, leggo sulla vostra pagina dedicata che allo stato attuale non è disponibile uno specifico software prodotto dalla Regione Piemonte per l'applicazione del modello. La domanda è: c'è l'intenzione di realizzare un software in merito da parte del vostro gruppo di lavoro?

Come precisato anche sul sito, ad oggi, non è disponibile uno specifico software prodotto dalla Regione Piemonte per l'applicazione del modello, né è stato conferito alcun incarico a terzi per la sua realizzazione. Eventuali applicativi ideati da altri soggetti pubblici o privati non sono da intendere come sistemi riconosciuti e validati dalla Regione Piemonte.

5.14 Nel caso in cui, per rendere oggettiva l'analisi dei rischi per la salute per singolo prodotto chimico utilizzato da una ditta di pulizie (che utilizza niente altro che detergenti di tipo domestico) sia stato utilizzato il precedente modello regionale di valutazione del rischio chimico, ritenete necessario rielaborare la valutazione del rischio secondo il nuovo modello?

Il vecchio modello di valutazione del rischio chimico era tarato sul rischio moderato, mentre il nuovo metodo ha previsto una riclassificazione, ad esempio, degli irritanti respiratori. Se il rischio di cui si tratta nel quesito è relativo a tali sostanze non è impossibile che lo stesso possa essere diventato rilevante. Pertanto, se si intende adottare il nuovo modello regionale, occorre rifare la valutazione.







una sanità in salute fa bene a tutti